Conto corrente con la posta

Anno 83° — Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 27 agosto 1942 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo	L. 200
	» semestrale	» 50		» semestrale	» 100
	» trimestrale	» 25		» trimestrale	» 50
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo	L. 120
	» semestrale	» 30		» semestrale	» 60
	» trimestrale	» 15		» trimestrale	» 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo	» 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie	Abbonamento annuo. . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari.	All'Estero	Abbonamento annuo . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddoppiati

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni " della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 12 maggio 1942-XX, n. 918.

Regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928-VI, n. 3133;

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, recante modifiche al R. decreto-legge predetto, convertito in legge con la legge 17 aprile 1930-VIII, n. 578;

Visto il R. decreto 21 gennaio 1929-VII, n. 111, che approva lo Statuto organico della Croce Rossa Italiana e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, concernente norme sullo stato giuridico, il reclutamento, l'avanzamento ed il trattamento economico ed amministrativo del personale dell'Associazione medesima;

Visto il R. decreto 20 ottobre 1921 col quale fu approvato il Regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana;

Visto l'art. 1, n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per l'Africa italiana e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso Regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, visto d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica e dai Ministri per l'Africa italiana e per le finanze.

Art. 2.

E' abrogato il Regolamento per il Corpo suddetto approvato con R. decreto 20 ottobre 1921.

Art. 3.

L'annesso Regolamento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TERUZZI — DI REVEL

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1942-XX

Atti del Governo, registro 448, foglio 35. — MANCINI

Regolamento per il Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana

PARTE I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il Corpo delle infermiere volontarie della C. R. I. istituito nel 1908, composto di socie dell'Associazione, fa parte del personale dell'Associazione stessa a norma dell'art. 8 del R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034 portante provvedimenti per il funzionamento della C.R.I. Le appartenenti al Corpo sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'art. 1 del R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484 relativo al personale mobilitabile della C.R.I.

Art. 2.

Il Corpo delle infermiere volontarie è posto sotto l'alto patronato di Sua Maestà la Regina Imperatrice.

Art. 3.

Ai sensi degli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI n. 2034 portante provvedimenti per il funzionamento della C.R.I., modificato il primo con l'art. 2 del R. decreto 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, le infermiere della C.R.I. sono destinate a prestare servizio di assistenza e conforto agli infermi, in tutti i casi nei quali l'Associazione esplica la propria attività, e particolarmente:

a) nelle unità sanitarie territoriali e mobili della C.R.I. o delle Forze armate dello Stato;

b) nella difesa sanitaria contraerei ed antigas delle popolazioni civili;

c) nei soccorsi alle popolazioni in caso di epidemie e pubbliche calamità;

d) in occasione di particolari prestazioni di assistenza della C.R.I. a carattere temporaneo ed eccezionale;

e) in occasione, infine, di tutte le azioni, che nel campo igienico-sanitario ed assistenziale in genere, nella profilassi delle malattie infettive, nell'assistenza sanitaria e nella educazione igienica a favore delle popolazioni, siano intraprese dalla C.R.I. o da altri enti assistenziali ai quali la C.R.I. presti il proprio concorso.

Art. 4.

Il servizio prestato dalle infermiere volontarie della C.R.I. è gratuito.

Art. 5.

In servizio le infermiere volontarie non conservano titoli nobiliari nè accademici, che sono unicamente annotati nei ruoli. I soli appellativi che loro competono sono quelli dei propri gradi gerarchici. Le infermiere usano fra loro l'appellativo di « sorella ».

PARTE II.

ORDINAMENTO.

Art. 6.

La gerarchia dei gradi del Corpo infermiere volontarie della C.R.I. è la seguente:

Ispettrice nazionale.

Vice-Ispettrice nazionale.

Segretaria generale dell'ispettorato.
Ispettrice di centro di mobilitazione.
Vice-Ispettrice di centro di mobilitazione.
Ispettrice di comitato.
Vice-Ispettrice di comitato.
Infermiera volontaria.
Allieva infermiera volontaria.

Art. 7.

Le infermiere volontarie della C.R.I. quando prestano servizio presso formazioni od enti militari, sono assimilate al grado di ufficiale.

La gerarchia delle infermiere nei riguardi dei rapporti di dipendenza disciplinare, organizzativa e di mobilitazione tra il personale femminile dell'associazione è ordinata nel modo seguente:

Vice-Ispettrice nazionale Colonnello.
Segretaria generale dell'ispettrice nazionale - Tenente colonnello.
Ispettrice di centro di mobilitazione - Maggiore.
Vice-Ispettrice di centro di mobilitazione e Ispettrice di Comitato - Capitano.
Vice-Ispettrice di Comitato - Tenente.
Infermiera volontaria (capo gruppo, capo sala, ecc.) - Sottotenente.

Le allieve infermiere non hanno assimilazione di grado militare, ma ai fini dei trattamenti mensa, alloggio, condizioni di viaggio ecc., vengono equiparate agli allievi delle Accademie militari.

L'Ispettrice nazionale è al di fuori di ogni equiparazione od assimilazione di grado.

Art. 8.

L'Ispettrice nazionale è designata da Sua Maestà la Regina Imperatrice ed è nominata con decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno d'intesa coi Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica.

Art. 9.

L'Ispettrice nazionale ha la suprema direzione del Corpo infermiere volontarie, ed impartisce le istruzioni e direttive tecniche o di organizzazione alle quali deve conformarsi il servizio.

Art. 10.

Presso l'Ispettrice nazionale funziona un Ufficio direttivo centrale del Corpo infermiere volontarie. Esso concreta e traduce in atto le disposizioni e direttive dell'Ispettrice, ne esegue gli ordini; provvede per l'inquadramento, per il governo, per la disciplina e mobilitazione delle appartenti al Corpo; tiene al corrente i ruoli attivo e di riserva, gli stati di servizio e le note caratteristiche delle singole infermiere.

L'Ufficio direttivo è organo di collegamento con gli Uffici del Comitato centrale dell'associazione, cui è devoluta l'amministrazione del Corpo e il suo impiego secondo le disposizioni delle competenti autorità superiori.

L'Ufficio direttivo centrale è diretto da una Segretaria generale dell'ispettorato.

Per il servizio d'ordine e d'archivio dell'Ufficio vi è adibito quel numero di subalterne che sia ritenuto necessario.

Art. 11.

L'Ispettrice nazionale per delegazione del Presidente generale dell'associazione:

1) nomina le vice-Ispettrici nazionali e la Segretaria generale dell'ispettorato, preposta all'Ufficio direttivo centrale;

2) nomina le Ispettrici di centro di mobilitazione;

3) nomina su proposta delle Ispettrici dei comitati centri di mobilitazione le Ispettrici di comitato, le vice-Ispettrici, le infermiere di grado superiore e le infermiere volontarie;

4) dispone, con provvedimento insindacabile, la cessazione dalla carica delle Ispettrici e vice-Ispettrici anche prima della scadenza del termine previsto dall'articolo seguente.

Art. 12.

Le vice-Ispettrici nazionali, la Segretaria generale dell'Ispettorato, le Ispettrici di centro di mobilitazione, le Ispettrici di comitato e le vice-Ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudini al comando. Durano in carica due anni, e possono essere riconfermate.

Art. 13.

Le vice-Ispettrici nazionali esercitano le attribuizioni che vengono loro assegnate dalla Ispettrice nazionale, dalla quale dipendono.

Art. 14.

Ad ognuno dei Comitati provinciali della C.R.I. che, ai termini dell'art. 7 dello Statuto dell'associazione, modificato con l'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1930-VIII n. 496, siano centri di mobilitazione della C.R.I. è addetta un'Ispettrice di centro di mobilitazione.

Art. 15.

Le Ispettrici di centro di mobilitazione hanno il compito di coordinare e sorvegliare, nell'ambito della propria giurisdizione, che si esercita rispetto a tutti i Comitati e sotto-Comitati che al Centro fanno capo, l'applicazione delle istruzioni e direttive emanate dall'Ispettrice nazionale.

Nell'ambito della circoscrizione del centro le predette Ispettrici:

— coadiuvano i Presidenti dei comitati provinciali in tutto quanto si attenga alla mobilitazione ospitaliera della C.R.I.;

— riferiscono all'Ispettrice nazionale sull'andamento del servizio loro affidato e curano l'impiego e dislocazione delle Infermiere secondo gli ordini ricevuti, i piani prestabiliti e in esecuzione delle disposizioni del Comitato centrale e per esso, in caso di urgenza, dei Comitati provinciali;

— attendono, per la parte che le riguarda, all'esecuzione del piano di mobilitazione del proprio Centro: mobilitazione affidata — come di competenza istituzionale — alla responsabilità dei rispettivi Comitati, a seconda della circoscrizione territoriale di ciascuno e senza che nulla sia innovato a quanto è disposto dall'ordinamento generale;

— trasmettono, infine, all'Ufficio direttivo centrale i progetti di iniziative di ordine generale, le proposte di nomina delle Ispettrici e delle vice-Ispettrici e, con

il loro visto — ed occorrendo con il loro motivato parere — le relazioni annuali, i verbali di esami, le proposte di diploma, le richieste di nulla osta per i singoli corsi e per gli esami e le proposte di nominativi per mobilitazione.

Art. 16.

Ogni Ispettrice di centro di mobilitazione deve tenere al corrente i ruoli attivo e di riserva, prender nota dei servizi mobilitati in sede e fuori sede prestati dalle singole infermiere volontarie nella propria giurisdizione e trasmettere all'Ufficio direttivo centrale ogni notizia riguardante la mobilitazione delle proprie dipendenti.

Art. 17.

Ad ognuno dei Comitati provinciali e sotto-Comitati della C.R.I. presso i quali siano istituiti i corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie è addetta una Ispettrice di comitato.

Art. 18.

Le Ispettrici di comitato o sotto-comitato hanno il compito di:

a) organizzare e sorvegliare il servizio delle infermiere volontarie da loro dipendenti;

b) collaborare col Direttore della scuola, di cui all'art. 73, ad assicurare il buon funzionamento dei corsi di preparazione e di perfezionamento delle allieve infermiere; a tal uopo esse fanno parte delle commissioni di amministrazione dei corsi che siano costituiti presso i Comitati o sotto-Comitati;

c) tenere al corrente un Registro delle allieve infermiere ed un Registro e uno schedario delle infermiere diplomate del ruolo attivo e del ruolo di riserva; le copie degli stati di servizio e le note caratteristiche; come pure segnalare le benemerenze o le deficienze di particolare rilievo delle proprie dipendenti all'Ispettrice nazionale per il tramite dell'Ispettrice di centro di mobilitazione;

d) compilare a fine di ogni anno scolastico (ottobre), tanto sull'andamento delle scuole, quanto sull'attività delle allieve infermiere in servizio, una relazione da trasmettersi, per il tramite della Ispettrice del centro di mobilitazione, all'Ufficio direttivo centrale;

e) vegliare sul mantenimento della disciplina e sull'osservanza delle norme regolamentari e delle istruzioni da parte delle allieve infermiere e delle infermiere volontarie; informare caso per caso l'Ispettrice nazionale, per il tramite dell'Ispettrice del centro di mobilitazione, delle mancanze disciplinari più gravi;

f) indipendentemente dalla loro partecipazione ai Comitati o sotto-Comitati e alle commissioni speciali per quanto riguarda i corsi di studio, le Ispettrici intervengono (con voto deliberativo) alle adunanze dei consigli di Comitato ogni qualvolta si tratti di argomenti relativi al servizio delle infermiere volontarie.

Art. 19.

Le Ispettrici di centro di mobilitazione, di Comitato e di Sottocomitato, per ciò che non si riferisce all'attività infermieristica, debbono seguire le direttive del Comitato locale.

Art. 20.

Ad ognuno dei Comitati centri di mobilitazione può essere addetta una vice Ispettrice.

Ad ognuno dei Comitati provinciali o sotto-Comitati della C.R.I. ai quali è addetta una Ispettrice a norma dell'art. 17 del presente Regolamento possono essere addette una o più vice-Ispettrici secondo le esigenze del servizio.

Le vice-Ispettrici coadiuvano le Ispettrici esercitando le mansioni che da queste vengano loro affidate. Sostituiscono le Ispettrici impedite di prestare servizio, con l'autorizzazione delle Ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessità.

Ad ognuno dei Comitati provinciali o sotto-Comitati della C.R.I. ai quali non siano addette Ispettrici, e nella cui sfera di compentenza territoriale abbiano la propria residenza almeno 10 infermiere volontarie, è addetta una Capo-gruppo.

Art. 21.

La qualifica di infermiera di grado superiore è conferita a quelle infermiere volontarie che abbiano dato prova di particolare capacità ed abnegazione, o che abbiano prestato lodevole servizio in condizione di eccezionali difficoltà o che per dieci anni consecutivi abbiano appartenuto al ruolo attivo, ed abbiano riportato nelle note caratteristiche la classifica di « merito eccezionale » o di « ottima ».

Le infermiere che siano nominate, a sensi dell'art. 11 del presente Regolamento, vice Ispettrici nazionali, Segretaria generale dell'Ispettorato, Ispettrici di centro di mobilitazione, Ispettrici di Comitato o vice-Ispettrici, acquistano la qualifica di infermiera di grado superiore e la conservano al termine delle funzioni a cui sono state chiamate.

Fuori del caso previsto nel comma precedente, le infermiere di grado superiore non esercitano funzioni diverse dalle altre infermiere volontarie, a meno che vengano nominate Capo-gruppo o Capo-sala in base all'articolo seguente.

Art. 22.

Ogni gruppo di infermiere in servizio presso una unità sanitaria ha una Capo-gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unità sanitaria ha una Capo-sala.

L'Ispettrice da cui dipendono i singoli gruppi nomina la Capo-gruppo e la Capo-sala tra le infermiere che abbiano requisiti di specifica preparazione tecnica ed attitudine al Comando, in relazione alle esigenze del servizio e per la durata del servizio stesso.

Qualora nel gruppo delle infermiere addette ad una unità sanitaria o tra le infermiere addette ad un reparto, vi siano infermiere di grado superiore, la Capo-gruppo o la Capo-sala sono scelte tra queste ultime purchè siano inscritte nel ruolo attivo.

La Capo-gruppo e la Capo-sala, per la durata delle loro funzioni, hanno autorità di superiore gerarchica sulle infermiere del gruppo e rispettivamente del reparto.

Art. 23.

Le Capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unità sanitaria.

In ciascuna unità sanitaria la Capo-gruppo:

a) ha la rappresentanza e la direzione di tutte le infermiere;

b) costituisce il tramite necessario per ogni rapporto di ufficio tra il personale direttivo e le infermiere;

c) assegna le infermiere, presi accordi col Direttore dell'unità, ai servizi dei vari reparti;

d) assicura e controlla l'esercizio delle funzioni di assistenza affidate alle singole infermiere;

e) tiene in apposito registro nota delle presenze delle infermiere;

f) riferisce mensilmente, ed in ogni caso al termine delle sue funzioni, con relazione scritta, alla Ispettrice del Comitato nella cui giurisdizione si trova l'unità sanitaria, sul modo col quale procede il servizio delle infermiere;

g) compila le note caratteristiche nel caso previsto dal 3° comma dell'art. 36 e dell'art. 59.

h) istruisce il personale femminile di basso servizio, che in caso di bisogno sia stato assunto dall'unità sanitaria, circa i doveri derivanti dalla sua temporanea partecipazione all'opera della C.R.I., quando per detto personale non sia stata disposta nell'unità una diversa dipendenza.

Art. 24.

Le Capo-sala coadiuvano la Capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unità sanitaria.

La Capo-sala di ciascun reparto riceve gli ordini dal Capo-reparto o dal primario e ne cura l'esecuzione; tiene il registro di consegna; risponde della custodia dei medicamenti e della loro somministrazione; dedica speciale sorveglianza agli ammalati più gravi.

Art. 25.

Le Capo-gruppo e le Capo-sala dipendono, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio e la disciplina, dalle gerarchie infermieristiche superiori; per quanto riguarda l'esecuzione tecnica del servizio, dal personale direttivo dell'unità sanitaria.

Art. 26.

Possono essere nominate infermiere volontarie le socie della C.R.I. che ne facciano domanda al Comitato o sotto-Comitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza; e che, essendo state ammesse a frequentare i corsi di preparazione di cui all'art. 39 all'uopo istituiti dalla C.R.I. ed avendoli frequentati, abbiano superato i relativi esami.

Art. 27.

Possono del pari essere nominate infermiere volontarie le socie della C.R.I. che ne facciano domanda al Comitato o sotto-Comitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, e che, essendo munite del titolo di infermiera, conseguito in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti in Italia relativamente all'esercizio delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie, siano riconosciute idonee al servizio della C.R.I. a giudizio insindacabile dell'Ispettrice nazionale.

L'Ispettrice nazionale può decidere, in base alla valutazione del titolo, che l'aspirante debba essere invitata a sostenere, presso la Commissione dei corsi, un esame di integrazione, specie per quanto riguarda il pronto soccorso ai feriti in guerra. In tal caso la domanda ha corso soltanto se l'aspirante superi il detto esame.

Art. 28.

La domanda di cui ai precedenti articoli 26 e 27 deve contenere la dichiarazione di aver preso conoscenza del presente regolamento, e l'impegno di osservarne le disposizioni (modelli allegati nn. 1 e 2).

Alla domanda di cui all'art. 27 devono essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto gli anni 21;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di appartenenza alla razza ariana;

d) certificato di appartenenza al P.N.F.;

e) titoli di studio, e quegli altri documenti che l'aspirante credesse di presentare per dimostrare la sua idoneità al servizio, il suo grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni;

f) consenso dell'Amministrazione da cui l'aspirante dipende, quando faccia parte del personale dello Stato o di altri Enti pubblici;

g) due lettere di presentazione di infermiere volontarie o di persone conosciute dal Comitato;

h) certificato di socia della C.R.I.

Art. 29.

La Commissione di amministrazione dei corsi di cui all'art. 72:

accerta la regolarità della domanda;

provvede a far accertare da un Ufficiale medico della C.R.I., o, quando ciò non sia possibile, da altro sanitario, se l'aspirante abbia sana costituzione fisica e sia esente da difetti organici incompatibili col servizio;

unisce alla domanda il certificato relativo agli esami di cui agli articoli 26 e 42 e all'ultimo comma dell'art. 27, ed il certificato relativo alla visita medica;

trasmette al Comitato del Centro di mobilitazione nella cui giurisdizione l'aspirante ha la propria residenza, la domanda con tutti i documenti e con le sue proposte, mediante un foglio conforme all'allegato n. 3 al presente Regolamento.

Art. 30.

L'Ispettrice presso il Comitato centro di mobilitazione trasmette all'Ispettrice nazionale la domanda completamente istruita e documentata, col proprio parere.

Art. 31.

L'accoglimento o meno della domanda è rimesso alla decisione insindacabile dell'Ispettrice nazionale.

La nomina dell'infermiera volontaria ha luogo mediante provvedimento emanato dall'Ispettrice nazionale di concerto col Presidente generale della associazione.

Il relativo diploma è rilasciato a cura dell'Ufficio direttivo centrale su modello conforme all'allegato n. 4 del presente Regolamento e reca le firme dell'Ispettrice nazionale e del Presidente generale.

Il diploma è accompagnato dalla tessera e dal distintivo di cui agli articoli 61 e 62 e importa il versamento della tassa di cui all'art. 76.

Art. 32.

All'atto della consegna del diploma l'infermiera volontaria dichiara per iscritto se desidera essere inscritta nel ruolo di riserva o nel ruolo attivo (modelli allegati n. 5 e 6).

In quest'ultimo caso deve impegnarsi a tenersi pronta a prestare servizio per un mese ogni anno in tempo di pace almeno per un biennio. E' in facoltà dell'infermiera di aggiungere a tale impegno quello di tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio.

Art. 33.

Le infermiere volontarie in servizio presso unità sanitarie:

a) prestano assistenza amorevole e conforto morale agli infermi, mantenendo tra questi la disciplina mediante la persuasione ed il garbo;

b) adempiono alle proprie incombenze assistenziali secondo le leggi e i regolamenti sull'esercizio delle professioni sanitarie ed arti ausiliarie e sul servizio sanitario militare, esclusi i servizi di pulizia del materiale, di trasporto, di fatica in genere;

c) sono a disposizione dei medici per coadiuvarli, sia somministrando medicinali o praticando medicature, iniezioni ed analisi; sia attendendo alla sterilizzazione degli strumenti e degli oggetti di medicazione;

d) sorvegliano la pulizia dei locali, delle suppellettili, degli apparecchi; prendono nota della temperatura e tengono in ordine i registri di alimenti e di medicinali, i registri clinici, i dati occorrenti per le statistiche.

Art. 34.

Le infermiere volontarie chiamate eventualmente a prestare servizio fuori delle unità sanitarie sono a disposizione dei medici che dirigono il servizio, per coadiuvarli a loro richiesta nell'organizzazione e nell'esecuzione di ogni opera di prevenzione e di assistenza.

Art. 35.

Le infermiere volontarie che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possano attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisognosi di cure, possono essere adibite dai dirigenti i servizi della C.R.I., col consenso delle immediate gerarchie infermieristiche in altre attività che indirettamente concorrano a migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure, come ad esempio: guidare auto-ambulanze, scrivere libri per ciechi in carattere Braille, fare indumenti per colpiti da calamità e simili.

Art. 36.

Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero in servizio in sede, dipendono dall'Ispettrice nel cui ambito di competenza territoriale hanno la propria residenza.

Quelle in servizio mobilitato fuori sede dipendono dall'Ispettrice di centro di mobilitazione nel cui ambito di competenza territoriale funzioni l'unità alla quale sono addette.

Quelle in servizio mobilitato in zone o in unità non comprese nella competenza territoriale degli enti locali dell'Associazione dipendono dalle rispettive Capo-gruppo e dall'Ufficio direttivo centrale dell'Ispettorato nazionale.

Per quanto riguarda la parte tecnica del servizio, le infermiere volontarie dipendono sempre dai sanitari che sono chiamate a coadiuvare, sia nel caso che esercitino l'assistenza diretta agli infermi o abbiano mansioni dirette nelle sale di medicazione e di operazione in una unità sanitaria, sia nel caso che vi siano destinate a mansioni ausiliarie, come farmacia, guardaroba, laboratorio, dispensa, cucina, sia infine nel caso che vengano adibite alle altre mansioni di cui ai due articoli precedenti.

Art. 37.

Le infermiere volontarie sono inscritte nel ruolo attivo o nel ruolo di riserva, a seconda della dichiarazione da loro fatta a norma dell'art. 32 del presente Regolamento.

Scaduto l'impegno di arruolamento biennale assunto con la detta dichiarazione, sono inscritte nel ruolo di riserva qualora non rinnovino l'impegno stesso.

L'attribuzione della qualifica di Infermiera di grado superiore non implica cessazione nè modifica dell'impegno di arruolamento.

Le infermiere volontarie inscritte nel ruolo attivo, che non prestino regolarmente servizio, giusta l'impegno assunto, vengono trasferite di ufficio, dalla Ispettrice del Comitato, nel ruolo di riserva; ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari di cui possano essere oggetto. Del provvedimento deve essere subito informata l'Ispettrice del centro di mobilitazione, che a sua volta ne informa l'Ufficio centrale.

Le infermiere volontarie inscritte nel ruolo di riserva possono a loro domanda essere trasferite nel ruolo attivo qualora assumano l'impegno di prestare servizio per un mese ogni anno, almeno per un biennio.

Art. 38.

Quando siano in uniforme le infermiere volontarie sono tenute al saluto romano verso la proprie gerarchie.

Ad esse, quando siano in uniforme, è dovuto il saluto da parte dei sottufficiali, graduati e militi della C.R.I.

Art. 39.

Possono essere ammesse ai corsi di studio per la preparazione ad infermiere volontarie le socie della C.R.I che, dichiarando di aver preso conoscenza del presente Regolamento, ne facciano domanda al Comitato o sotto-Comitato nella cui giurisdizione hanno la propria residenza, e presso il quale i corsi siano istituiti. Alla domanda, redatta in conformità dell'allegato n. 7 al presente regolamento, devono essere uniti i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto anni 19 e non oltrepassato i 45;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di appartenenza alla razza ariana;

d) certificato di appartenenza al P.N.F.;

e) i certificati di studio e gli altri documenti di cui alla lettera *e)* dell'art. 28;

f) consenso dell'Amministrazione da cui l'aspirante dipende quando faccia parte del personale dello Stato o di altri Enti pubblici;

g) certificato medico da cui risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da difetti organici;

h) ricevuta di versamento alla cassa del Comitato o sotto-Comitato della tassa scolastica per un anno, di cui all'art. 76;

i) due lettere di presentazione di infermiere volontarie o di persone conosciute dal Comitato;

l) certificato di socia della C.R.I.

Art. 40.

La Commissione di amministrazione dei corsi, esaminati gli atti, ed assunte opportune informazioni sulla condotta morale, politica e civile dell'aspirante, accoglie o respinge la domanda.

Se la respinge, l'aspirante ha facoltà di ricorrere al Presidente generale dell'associazione, che decide in via definitiva, sentita l'Ispettrice nazionale.

Art. 41.

Se la domanda è respinta, l'importo della tassa scolastica versato viene restituito all'interessata.

La restituzione ha luogo nel caso in cui l'interessata, per ragioni gravi indipendenti dalla sua volontà, non possa frequentare oltre la metà del primo anno dei corsi.

Art. 42.

L'insegnamento ha la durata di due anni: alla fine del primo anno le allieve infermiere sostengono un esame: se promosse, sono ammesse a seguire l'insegnamento del secondo anno e viene loro rilasciato un certificato conforme all'allegato n. 8 al presente Regolamento.

Alla fine del secondo anno le allieve infermiere sostengono l'esame definitivo: se promosse sono ammesse a presentare la domanda per nomina ad infermiera volontaria.

Non sono ammesse agli esami le allieve che, durante l'anno, abbiano riportato note caratteristiche sfavorevoli; oppure siano state assenti a più di un quarto delle lezioni teoriche; oppure non abbiano compiuto, nel primo anno, 90 presenze di 4 ore ciascuna, e, nel biennio 210 presenze complessive di 4 ore ciascuna, alle esercitazioni pratiche in una formazione sanitaria. Le allieve che impieghino più di due anni a conseguire il diploma, dovranno compiere altre 30 presenze pratiche oltre le prescritte.

Art. 43.

Sull'opera del Corpo infermiere volontarie e sull'andamento dei corsi di studio l'Ispettrice nazionale riferisce annualmente con una relazione scritta al Presidente generale dell'associazione.

PARTE III.

DISCIPLINA.

Art. 44.

Le infermiere volontarie devono:

a) ispirare il loro contegno alla massima serietà personale e riservatezza;

b) obbedire scrupolosamente ai superiori;

c) attenersi con ogni esattezza tanto alle direttive ed istruzioni dell'Ispettrice, quanto ai regolamenti ed altre norme in vigore presso l'unità sanitaria nella quale prestano servizio e curarne il rispetto da parte degli infermi e dei loro parenti ammessi a visitarli;

d) rispettare con rigorosa puntualità l'orario prescritto;

e) presentarsi alla Capo-gruppo entrando od uscendo dai locali dell'unità sanitaria;

f) informare in tempo la Capo-gruppo o la Caposala in caso d'impedimento a prestare servizio;

g) astenersi da familiarità, sia coi sanitari, sia con gl'infermi;

h) usare nei rapporti con gl'infermi amorevolezza, dignità e fermezza;

i) astenersi dal portare agl'infermi cibi e bevande o altro senza autorizzazione dei sanitari;

l) astenersi dall'esprimere apprezzamenti sullo svolgimento della malattia o sulle cure ordinate dai sanitari;

m) osservare rigorosamente il segreto professionale su quanto abbiano veduto, udito o fatto.

Art. 45.

L'autorizzazione a non prestare servizio è concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla Ispettrice competente ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento.

L'Ispettrice, informata dalla Capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento.

L'infermiera deve riprendere servizio, o immediatamente, se l'autorizzazione non è concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione.

Quando si tratti d'impedimento per malattia, l'infermiera può chiedere che l'accertamento della malattia sia fatto mediante visita di un ufficiale medico.

Art. 46.

Le infermiere volontarie debbono indossare in servizio l'uniforme stabilita da apposito Regolamento, emanato dalla Presidenza generale dell'associazione (Ufficio direttivo centrale del corpo).

Art. 47.

Le infermiere volontarie devono esercitare le funzioni di infermiera solo a servizio della C.R.I.

L'infrazione a questa disposizione è aggravata dal fatto che l'infermiera:

a) abbia prestato l'opera propria in uniforme della C.R.I.;

b) abbia accettato una retribuzione per l'opera prestata.

Art. 48.

I provvedimenti disciplinari sono i seguenti:

a) il rimprovero;

b) la censura, cioè il rimprovero inflitto con nota scritta che viene inserita nel fascicolo personale dell'infermiera;

c) la sospensione dal servizio per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore a dodici, inflitta con atto scritto che viene inserito nel fascicolo personale dell'infermiera;

d) la radiazione dai ruoli delle infermiere volontarie.

Art. 49.

I provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero sono presi tenuto conto o delle circostanze di particolare momento nelle quali l'infrazione sia stata commessa, o del fatto che l'infrazione sia stata già altre volte commessa.

La radiazione dai ruoli è pronunciata in caso di assoluta incompatibilità del contegno dell'infermiera coi doveri e col decoro inerenti alla sua qualità.

Nessun provvedimento disciplinare può essere preso senza che l'infrazione sia stata contestata all'interessata, con invito a discolparsi.

Art. 50.

Il rimprovero può essere inflitto da ogni superiore gerarchico.

La censura è inflitta dalla Ispettrice competente ai sensi dell'art. 36 del presente regolamento, su proposta della superiore immediata.

Contro tali provvedimenti l'infermiera interessata può ricorrere all'Ispettrice nazionale, la cui decisione è definitiva.

La sospensione può essere inflitta solo dall'Ispettrice nazionale, con decisione definitiva presa su proposta motivata dalla Ispettrice competente.

La radiazione dai ruoli può essere solo disposta dalla Ispettrice nazionale di concerto col Presidente generale dell'associazione, su proposta motivata della Ispettrice competente, e dietro parere conforme di una Commissione di disciplina la quale abbia giudicato che l'infermiera inquisita non è meritevole di restare nei ruoli del personale della C.R.I.

Art. 51.

La Commissione di disciplina di cui all'articolo precedente è nominata di volta in volta dall'Ispettrice nazionale e convocata presso l'Ufficio direttivo centrale.

È composta di una vice Ispettrice nazionale, presidente, di due ufficiali medici superiori della C.R.I. e di una Ispettrice (infermiera di grado superiore) segretaria.

Per la costituzione ed il funzionamento della Commissione si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 61 e seguenti del R. decreto 10 febbraio 1936-XIV, n. 484, relativo al personale mobilitabile della C.R.I.

Art. 52.

Le mancanze in servizio rilevate dai Capi di reparto o dal personale direttivo dell'unità sanitaria dove l'infermiera presta servizio, devono essere oggetto di un rapporto del Direttore dell'unità all'Ispettrice o alla Capo-gruppo, che, a sua volta, espletate le indagini necessarie, provvede, informandone l'Ispettrice competente, ovvero se occorra, sottomette a questa il caso.

La Capo-gruppo dà partecipazione al Direttore dell'unità del proprio provvedimento o di quello dell'Ispettrice.

Art. 53.

Indipendentemente dalla radiazione prevista negli articoli 48 e 51 del presente regolamento, l'infermiera volontaria è cancellata dai ruoli nei casi seguenti:

a) dimissioni volontarie, presentate per via gerarchica con domanda motivata diretta all'Ispettrice nazionale ed accettate dall'Ufficio direttivo centrale.

Le dimissioni non saranno accettate in tempo di mobilitazione totale o parziale; decorreranno, se l'infermiera è inscritta nel ruolo attivo, dalla scadenza dell'impegno di arruolamento. L'accettazione delle dimissioni potrà essere sospesa qualora esigenze del momento lo richiedano;

b) interdizione, inabilitazione od irreperibilità, accertate dall'Ispettrice di centro di mobilitazione competente, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;

c) riforma, su verbale di apposito collegio medico, riunito presso il Centro di mobilitazione; verbale comunicato all'Ufficio direttivo centrale, ed accettato dall'interessata, che avrà altrimenti diritto ad una visita collegiale d'appello di carattere definitivo, presso l'Ufficio direttivo centrale suddetto. La riforma potrà aver luogo soltanto se l'interessata sia stata riconosciuta non idonea neppure a mansioni ausiliarie o sedentarie;

d) perdita della cittadinanza italiana, accertata dall'Ispettrice di centro di mobilitazione, che ne informa l'Ufficio direttivo centrale;

e) perdita della qualità di socia della C.R.I. a termini dell'art. 18 dello Statuto dell'associazione approvato con R. decreto 21 gennaio 1929-VII n. 111. Di tale perdita la Presidenza generale dell'associazione informa l'Ufficio direttivo centrale;

f) cessazione volontaria della qualità di socia della C.R.I.

Art. 54.

Tanto nel caso di cui agli articoli 48 e 51 del presente Regolamento, quanto nei casi di cui all'articolo precedente, l'Ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli o dispone che venga operata dai ruoli dell'Ispettrice di centro di mobilitazione e di Comitato competente.

PARTE IV.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 55.

Il Ruolo attivo e il Ruolo di riserva delle infermiere volontarie, di cui agli articoli 10, 16, 32 e 37 del presente Regolamento, sono tenuti al corrente dall'Ufficio direttivo centrale e dalle Ispettrici locali conformemente ai modelli prescritti dal suddetto Ufficio.

I Ruoli dell'Ufficio direttivo centrale comprendono le infermiere volontarie raggruppate a seconda degli Ispettorati locali nel cui ambito di competenza territoriale le singole infermiere hanno la propria residenza.

I Ruoli di ciascun Ispettorato locale comprendono le infermiere volontarie che hanno la propria residenza nell'ambito di competenza territoriale dell'Ispettorato medesimo.

Nel Ruolo attivo sono inscritte con una menzione speciale le infermiere volontarie che, a termini dell'art. 32 del presente Regolamento, si siano dichiarate pronte a prendere servizio entro 24 ore dalla chiamata.

Art. 56.

Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'Ufficio direttivo centrale procede alla inscrizione di essa nei propri ruoli, e ne dà notizia all'Ispettrice di centro di mobilitazione competente, che a sua volta procede anch'essa all'inscrizione nei propri ruoli e provvede per le ulteriori comunicazioni che fossero necessarie per il disposto dell'art. 18, lett. *c*).

Successivamente l'Ispettorato locale procede agli eventuali trasferimenti dell'infermiera volontaria da un ruolo all'altro, e comunica immediatamente ciascuna variazione all'Ufficio direttivo centrale.

Art. 57.

Gli Ispettorati locali debbono tenere accurata nota delle destinazioni di servizio che ciascuna delle infermiere proprie dipendenti abbia avuto sia in unità dell'Associazione, sia in unità delle Forze armate, sia evetualmente presso altri enti.

L'Ufficio direttivo centrale e gli Ispettorati locali dovranno comunicarsi fra loro, a seconda dei casi previsti dall'art. 36, tutte le variazioni al riguardo, in modo che l'attività di servizio di ciascuna infermiera possa essere seguita e registrata nei documenti matricolari contenuti nel fascicolo di cui al seguente art. 60.

E' fatto obbligo alle infermiere di comunicare allo Ispettorato dal quale dipendono i cambiamenti di residenza civile, per i conseguenti trasferimenti di ruolo a norma dell'articolo medesimo.

Art. 58.

Lo stato di servizio di ciascuna infermiera volontaria (modello allegato n. 9) indica con precisione tutte le attività precedenti e susseguenti alla nomina ad infermiera, i dati relativi alla cultura generale e specifica, i titoli di studio, i diplomi, le benemerenze, le ricompense, le campagne e quanto altro possa permettere la esatta valutazione della capacità e delle possibilità di utilizzazione dell'infermiera.

Nello stato di servizio viene annotato ogni cambiamento di residenza e di stato civile.

Lo stato di servizio è redatto dall'Ispettrice del Comitato da cui l'infermiera volontaria dipende ai sensi dell'art. 36 del presente Regolamento; un esemplare ne è trasmesso all'Ufficio direttivo centrale per il tramite dell'Ispettrice del centro di mobilitazione.

L'Ispettrice comunica poi per il tramite dell'Ispettorato del centro all'Ufficio direttivo centrale qualsiasi variazione effettuata nello stato di servizio.

Art. 59.

Le note caratteristiche sono redatte su modello conforme all'allegato n. 10 del presente Regolamento:

a) ogni tre anni per le infermiere di Ruolo attivo;

b) al termine di ogni servizio mobilitato, per le infermiere di ambedue i ruoli.

Le note sono compilate e firmate dall'Ispettrice da cui l'infermiera dipende a norma dell'art. 36. Se compilate da una Ispettrice di Comitato o sotto-Comitato sono trasmesse all'Ispettrice del centro di mobilitazione, che le controfirma annotandole eventualmente con gli altri elementi a sua cognizione. Di tutte inoltra una copia all'Ufficio direttivo centrale.

Le note caratteristiche delle allieve sono ugualmente redatte dall'Ispettrice al termine di ogni anno scolastico con le stesse modalità.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 36 le note sono compilate, a seconda delle necessità, in duplice o in triplice copia, dalla Capo-gruppo e trasmesse all'Ufficio direttivo centrale, che ne inoltra un esemplare alle Ispettrici competenti. Le note delle Capo-gruppo sono, nel caso medesimo, compilate dall'Ispettrice nazionale.

Le note hanno carattere rigorosamente riservato; devono porre in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva di operosità, diligenza, capacità, iniziativa, la sua condotta, le sue qualità morali, devono infine compendiare i giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche complessive: Insufficiente - Mediocre - Buona - Ottima - Di merito eccezionale.

Art. 60.

Se, per cambiamento di residenza ordinaria, un'infermiera volontaria passa dai ruoli di un Ispettorato ai ruoli di un altro, il primo rimette al secondo, previa autorizzazione dellUfficio direttivo centrale, il fascicolo costituito dagli esemplari che esso possiede dello stato di servizio e delle note caratteristiche.

In questo caso però la prima Ispettrice conserva presso di sè una copia dello stato di servizio, esattamente compilato fino al giorno del trasferimento.

Art. 61.

L'infermiera volontaria all'atto della nomina viene inscritta nei ruoli con un numero di matricola e riceve dall'Ispettrice del centro di mobilitazione una tessera di riconoscimento fornita dalla Presidenza generale della C.R.I.

La tessera, munita della fotografia dell'infermiera in uniforme, enuncia il nome della titolare, il numero di matricola e la data di nascita.

Art. 62.

L'Ispettrice nazionale, le vice-Ispettrici nazionali, la Segretaria generale dell'Ispettorato, le Ispettrici di centro di mobilitazione, le Ispettrici di comitato e vice-Ispettrici, portano un distintivo del grado conforme ad un modello stabilito dalla Presidenza generale.

Tutte le infermiere volontarie portano un distintivo costituito da una medaglia d'argento con il nastrino bianco filettato di rosso e il nome dell'infermiera volontaria inciso sul verso della medaglia: ricevono la medaglia insieme con il diploma.

Le infermiere di grado superiore appongono sul nastro della medaglia o sul nastrino una speciale fascetta con la dizione: « Infermiera di grado superiore ».

Le infermiere volontarie che hanno prestato regolare servizio per i periodi stabiliti nel Regolamento durante 25 anni di inscrizione hanno diritto al conferimento della Croce di anzianità della C.R.I.

Art. 63.

La chiamata delle infermiere volontarie inscritte nel ruolo attivo per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di rappresentanza, ha luogo con provvedimento dell'Ispettrice del comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria.

Il servizio ordinario del periodo annuale è prestato dall'infermiera volontaria, per quanto sia possibile, nel Comune ove essa ha la propria residenza, o nel più vicino Comune del medesimo Centro di mobilitazione in cui trovasi una unità sanitaria appropriata.

Se il Comune più vicino è situato fuori dell'ambito di competenza territoriale del Comitato o sotto-Comitato, l'Ispettrice provoca il provvedimento di chiamata da parte dell'Ispettrice del centro di mobilitazione,

Art. 64.

Ogni qualvolta occorra chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra, o in servizio straordinario in tempo di pace, si dovrà dare la precedenza a quelle che sono inscritte nel ruolo attivo.

Art. 65.

La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario in tempo di pace o in servizio di guerra ha luogo con provvedimento dell'Ispettrice nazionale emanato per delega del Presidente generale dell'associazione, e notificato all'interessata dall'Ispettrice da cui dipende.

Nelle chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si deve dare la precedenza alle infermiere volontarie che hanno la propria residenza più vicina al luogo ove il servizio deve essere prestato.

Art. 66.

L'infermiera volontaria deve presentarsi ad assumere servizio nel tempo, nel luogo e con le modalità che il provvedimento di chiamata stabilisce.

In caso di malattia o di forza maggiore l'infermiera volontaria può chiedere all'Ispettrice competente a sensi dell'art. 36 del presente Regolamento una proroga all'inizio del servizio, ed eventualmente anche la dispensa dalla chiamata, allegando alla domanda i documenti che valgano a dimostrare la realtà dell'impedimento, di cui è giudice l'Ispettrice.

Questa deve informare immediatamente della proroga o dispensa concessa l'Ispettrice nazionale, per il tramite dell'Ispettrice del centro di mobilitazione.

In caso di malattia l'infermiera ha diritto di chiedere che il relativo accertamento sia fatto mediante visita di un ufficiale medico.

Art. 67.

Le infermiere volontarie non possono prestare servizio di assistenza sanitaria, igienica o sociale, anche temporaneo, presso enti diversi dalla C.R.I., e tanto meno essere iscritte nelle liste di tali enti, senza autorizzazione dell'Ispettrice nazionale.

L'autorizzazione cessa di avere effetto quando le infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla C.R.I. in tempo di pace o in tempo di guerra.

Art. 68.

Fermo restando il concetto della gratuità delle prestazioni, le infermiere volontarie chiamate in servizio fuori del Comune ove hanno la propria residenza, ovvero obbligate, anche nel Comune di residenza, ad alloggiare presso unità sanitarie o formazioni speciali, hanno alloggio, vitto, riscaldamento, illuminazione a carico dell'amministrazione dell'unità o formazione.

Viaggiano in tempo di guerra col foglio di via, in tempo di pace coi biglietti a riduzione forniti dalla C.R.I., e hanno diritto al rimborso del costo dei biglietti e dell'indennità di bagaglio.

Queste facilitazioni valgono per recarsi dal luogo di residenza al luogo ove l'infermiera deve prestare servizio o viceversa.

Mediante accordi annuali da stabilire con apposita convenzione tra il Ministero delle finanze e la Presidenza generale della C.R.I., sarà determinata una somma da versare dal Ministero suddetto all'Ispettorato nazionale del Corpo infermiere volontarie a titolo di occorrenze speciali di equipaggiamento e per rimborso di altre spese vive.

Art. 69.

Le infermiere volontarie che ammalano durante il servizio hanno diritto all'assistenza medica e farmaceutica delle unità sanitarie o formazioni speciali presso le quali prestano servizio.

Art. 70.

Sono applicabili alle infermiere della Croce Rossa Italiana le disposizioni del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 e le norme esecutive approvate con decreto 6 novembre 1935-XIV del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, a favore del personale statale e degli Enti pubblici chiamato o trattenuto alle armi per esigenze militari, che abbia contratto arruolamento col consenso della propria amministrazione.

Alle infermiere volontarie che siano impiegate di aziende private spetta il trattamento previsto dalla legge 10 giugno 1940-XVIII, n. 653, semprechè prestino servizio fuori del luogo di lavoro.

Art. 71.

Ogni Comitato o sotto-Comitato della C.R.I., che abbia predisposto i mezzi finanziari e tecnici all'uopo necessari, può chiedere al Presidente generale dell'associazione di essere autorizzato ad istituire corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie.

Il presidente generale concede l'autorizzazione sentita l'Ispettrice nazionale, tenute presenti le garanzie offerte di serietà e regolarità degli studi.

L'Ispettrice del Comitato o sotto-Comitato interessato per il tramite dell'Ispettrice dei centro di mobilitazione deve chiedere annualmente il nulla osta alla Ispettrice nazionale prima di dare inizio a ciascun primo corso di studio, documentando la possibilità di svolgerlo secondo i programmi stabiliti.

Art. 72.

Presso ogni Comitato o sotto-Comitato autorizzato ai Corsi è istituita una Commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento.

La Commissione è presieduta dal Presidente del Comitato o sotto-Comitato, ovvero da un membro del Consiglio del comitato o sotto-Comitato che il Presidente abbia all'uopo delegato.

È composta inoltre: da due commissari eletti per due anni dal predetto Consiglio anche fuori del proprio seno, e rieleggibili allo scadere dei due anni; dall'Ispettrice addetta al Comitato o sotto-Comitato; dai Direttori degli istituti scientifici e sanitari presso i quali si svolgono i corsi o si compie il tirocinio di pratica.

Art. 73.

La Commissione di amministrazione dei corsi nomina gl'insegnanti preferibilmente tra gli ufficiali medici della C.R.I., del Regio esercito, della Regia marina e della

Regia aeronautica, tenendo conto in particolare dei titoli accademici d'insegnamento, e delle funzioni direttive esercitate in grandi ospedali.

Tra gl'insegnanti la Commissione nomina il direttore dei corsi, che è chiamato a farne parte.

Art. 74.

I corsi di istruzione teorica e pratica sono impartiti negli istituti sanitari della C.R.I., negli ospedali civili, negli ospedali militari e negli ambulatori.

I corsi sono svolti con metodi ed intendimenti pratici.

La disciplina dei corsi è affidata all'Ispettrice, che terrà nota delle presenze alle lezioni e alle esercitazioni e dei temi svolti.

Art. 75.

Il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai corsi per le infermiere volontarie scade il 30 novembre di ogni anno.

Entro il medesimo termine l'allieva infermiera che intende seguire il secondo corso deve provvedere al versamento, nella cassa del Comitato o sotto-Comitato, della tassa d'iscrizione per il secondo anno.

Art. 76.

Per essere ammesse a ciascun corso le aspiranti debbono versare una tassa d'iscrizione, stabilita dalla Presidenza generale dell'associazione.

Per il rilascio del diploma d'infermiera volontaria deve essere versata una tassa di diploma, parimenti stabilita dalla Presidenza suddetta.

Le tasse d'iscrizione al 1° ed al 2° anno sono conteggiate dal Comitato in un capitolo speciale del suo bilancio, del quale capitolo è reso conto ogni anno al Comitato centrale della C.R.I.

Il provento delle tasse d'iscrizione costituisce un fondo speciale che la Commissione d'amministrazione, su proposta del Direttore dei corsi, devolve alla gestione dei corsi stessi, sia per far fronte alle spese necessarie per il loro esercizio, sia eventualmente, qualora si verifichi un avanzo, per formare una riserva destinata a futuri bisogni, come acquisto, rinnovazione, o miglioramento di materiale didattico, tavole murali, apparecchi di proiezione, armadi, libri.

Le tasse di diploma debbono essere invece versate al Comitato centrale della C.R.I.

Art. 77.

L'insegnamento ha la durata di due anni, ed è ripartito in due corsi distinti, ciascuno della durata di un anno.

In ciascun corso la parte didattica, che si svolge in un semestre, è integrata da esercitazioni pratiche.

Alla fine di ogni corso hanno luogo gli esami davanti una Commissione composta di un Delegato tecnico del Comitato centrale della C.R.I. che presiede, del Direttore, di due insegnanti dei corsi e della Ispettrice. Della Commissione degli esami di diploma fa parte anche un rappresentante della Sanità militare.

La votazione alla fine del primo corso è effettuata a cinquantesimi, ed ogni Commissario può assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione media di almeno 35 cinquantesimi.

Per gli esami di diploma la votazione è effettuata a sessantesimi ed ogni Commissario può assegnare fino a 10 decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione media di almeno 42 sessantesimi.

Art. 78.

I programmi dei corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie sono stabiliti dall'Ispettrice nazionale, d'intesa col Presidente generale della C.R.I. ed approvati dai Ministeri della guerra e dell'interno.

Art. 79.

Oltre i corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i Comitati e sotto-Comitati della C.R.I. con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica:

a) tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria;

b) radioterapia e radiodiagnostica;

c) ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;

d) assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico.

I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre.

Sono ammesse a tali corsi le infermiere volontarie già nominate, che ne facciano domanda al Comitato o sotto-Comitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione, che siano giudicate idonee dalla Commissione d'amministrazione dei corsi ed abbiano conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno 48/60.

Al termine del corso l'infermiera che lo ha frequentato sostiene un esame. La Commissione esaminatrice è composta di un Delegato tecnico del Comitato centrale della C.R.I. che presiede, del Direttore, di un insegnante dei corsi, dell'insegnante che ha impartito l'insegnamento di specializzazione e dell'Ispettrice. La votazione è effettuata a cinquantesimi ed ogni Commissario può assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che abbiano riportato una votazione di almeno 35 cinquantesimi.

L'infermiera che ha superato l'esame ottiene un certificato firmato dai componenti la Commissione esaminatrice; e ha il diritto di apporre al nastro della propria medaglia distintivo, e al relativo nastrino, il segno corrispondente della sua specializzazione, stabilito dal Presidente generale d'intesa con l'Ispettrice nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina
e per l'aeronautica
MUSSOLINI

Il Ministro per l'Africa Italiana
TERUZZI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1.

AL PRESIDENTE

del (1) . . . . di . . . .

La sottoscritta (2) . . . . *avendo compiuto i corsi per infermiera volontaria e superati gli esami presso la Scuola di* . . . . *presa perfetta conoscenza del vigente Regolamento per le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, chiede che le sia conferito il diploma di infermiera volontaria ed assume l'impegno di osservare tutte le disposizioni per le infermiere suddette.*

. . . . lì . . . . 19 . . .

(3) . . . .

(1) Comitato o Sottocomitato.
(2) Cognome e nome della richiedente.
(3) Firma chiaramente leggibile.

ALLEGATO N. 2.

AL PRESIDENTE

del (1) . . . . di . . . .

La sottoscritta (2). . . . . *munita del diploma d'infermiera conseguito presso la Scuola* . . . . *presa perfetta conoscenza del vigente Regolamento per le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, chiede che le sia conferito il Diploma di infermiera volontaria ed assume l'impegno di osservare tutte le disposizioni per le infermiere suddette ed unisce i seguenti documenti:*

a) Certificato di nascita (dal quale risulti che l'aspirante abbia compiuti anni 21);

b) Certificato di cittadinanza italiana;

c) Certificato di appartenenza alla razza ariana;

d) Certificato di appartenenza al P. N. F.;

e) (3) . . . .

f) Consenso dell'Amministrazione da cui l'aspirante dipende (quando faccia parte del personale dello Stato o di altri Enti pubblici);

g) Due lettere di presentazione (4);

h) Certificato di socia della Croce Rossa Italiana.

. . . . lì . . . . 19 . . .

(5) . . . .

(1) Comitato o Sottocomitato. — (2) Cognome e nome della richiedente. — (3) Titolo di studio e quegli altri documenti che l'aspirante credesse di presentare per dimostrare la sua idoneità al servizio, il suo grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni. — (4) Di infermiere volontarie o di persone conosciute dal Comitato. — (5) Firma chiaramente leggibile.

GENERALITÀ

1. Cognome e nome . . . .
2. Nome del padre . . . .
3. Professione del padre . . . .
4. Cognome e nome della madre. . . . .
5. Luogo di nascita . . . .
6. Data di nascita. . . . .
7. Stato civile (se è nubile, maritata o vedova, se ha figli e quanti) . . . .
. . . .
8. Cognome e nome del marito . . . .
9. Professione del marito . . . .
10. Domicilio, luogo, via, numero, telefono . . . .
11. Cognizioni speciali . . . .

Stampato N. 68.

ALLEGATO N. 3.
al Reg. Inf. vol. C.R.I.

(1) . . . .

PROPOSTE PER IL DIPLOMA D'INFERMIERA VOLONTARIA

COGNOME E NOME	Inizio I Corso	Presenza individuale lezioni	Servizio durante il I corso	Data esame I corso	Votazione	Inizio II Corso	Presenza individuale lezioni	Servizio durante il II Corso	Data esame II Corso	Votazione
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .
. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . . .	. . .

. . . ., *li* . . . .

L'ISPETTRICE

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

(1) Comitato o Sottocomitato di . . . .

ALLEGATO N. 4.

CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO CENTRALE

CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE
Sotto l'Alto Patronato di Sua Maestà la Regina Imperatrice

DIPLOMA D'INFERMIERA VOLONTARIA

La Sorella . . . . ,
compiuto il secondo corso nella Scuola del Comitato di . . . .
. . . . *e superati gli esami finali prescritti, a norma dell'art. 76 del Regolamento per le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, approvato con R. decreto* . . . .
è nominata infermiera volontaria *col N.* . . . . *di matricola.*

Roma, ...

L'ISPETTRICE NAZIONALE

IL PRESIDENTE GENERALE

ALLEGATO N. 5.

ALLA PRESIDENZA DELLA C. R. I.
(Ufficio Direttivo Centrale delle infermiere volontarie)
ROMA

La sottoscritta (1) . . . .
inscritta come socia della C. R. I. avendo ottenuto il Diploma di infermiera volontaria a norma dell'art. 31 del Regolamento infermiere volontarie presso il (2) . . . .
. . . . *chiede di essere inscritta nel ruolo attivo delle infermiere volontarie dell'Associazione per il biennio* . . . .

Assume formale impegno di osservare tutte le disposizioni del vigente Regolamento per le infermiere suddette, di cui ha preso perfetta conoscenza, nonchè di prestare servizio almeno un mese dell'anno in tempo di pace.

S'impegna inoltre a tenersi pronta a partire entro ventiquattro ore dalla chiamata in servizio.

. . . . li . . . . 19 . . .

(3) . . . .

(1) Cognome e nome.
(2) Comitato o Sottocomitato di . . . .
(3) Firma chiaramente leggibile.

ALLEGATO N. 6.

ALLA PRESIDENZA GENERALE DELLA C. R. I.
(Ufficio Direttivo Centrale del Corpo delle infermiere volontarie)
ROMA

La sottoscritta (1) . . . . *inscritta come socia della C. R. I., avendo ottenuto il Diploma di infermiera volontaria a norma dell'art. 31 del Regolamento infermiere volontarie, presso il* (2) . . . . *chiede di essere inscritta nel ruolo di riserva delle infermiere volontarie dell'Associazione.*

. . . . li . . . . 19 . . .

(3) . . . .

(1) Cognome e nome.
(2) Comitato o Sottocomitato di . . . .
(3) Firma chiaramente leggibile.

ALLEGATO N. 7.
(Art. 39)

AL PRESIDENTE
del (1) . . . . di . . . .

La sottoscritta (2). . . . . *presa perfetta conoscenza del vigente Regolamento per le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, chiede di essere ammessa a frequentare il* (3) . . . . *corso della Scuola delle infermiere volontarie della C. R. I. di* . . . . *e unisce i seguenti documenti :*

a) Estratto dell'atto di nascita (dal quale risulti che l'aspirante ha compiuti anni 19 e non oltrepassati 45);

b) Certificato di cittadinanza italiana;

c) Certificato di appartenenza alla razza ariana;

d) Certificato di appartenenza al P. N. F.;

e) (4) . . . .

f) Consenso da parte dell'Amministrazione da cui l'aspirante dipende (se fa parte del personale dello Stato o di altri Enti pubblici);

g) Certificato medico (da cui risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed esente da difetti organici);

h) Ricevuta di versamento alla Cassa del Comitato o Sottocomitato della tassa scolastica per un anno di cui all'art. 76 del Regolamento;

i) Due lettere di presentazione (5);

l) Certificato di iscrizione a socia della Croce Rossa Italiana.

. . . . li . . . . 19 . . .

(6) . . . .

(1) Comitato o Sottocomitato. — (2) Nome e cognome della richiedente. — (3) Primo o secondo corso. — (4) Titolo di studio o quegli altri document che l'aspirante credesse di presentare per dimostrare la sua idoneità al servizio, il suo grado di cultura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni. — (5) Di infermiere volontarie o di persone conosciute dal Comitato. — (6) Firma chiaramente leggibile.

od. N. 20.

ALLEGATO N. 8.
al Reg. Inf. vol. C. R. I.

GENERALITÀ

1. Cognome e nome. . . . .
2. Nome del padre . . . .
3. Professione del padre. . . . .
4. Cognome e nome della madre. . . . .
5. Luogo di nascita . . . .
6. Data di nascita. . . . .
7. Stato civile (se nubile, maritata o vedova, sa ha figli e quanti. . . . . . .
. . . .
8. Cognome e nome del marito . . . .
9. Professione del marito . . . .
10. Domicilio (luogo, via, numero e numero del recapito telefonico). . . . . .
. . . .
11. Cognizioni speciali . . . .

CROCE ROSSA ITALIANA

(1) . . . .

SCUOLA INFERMIERE VOLONTARIE

CERTIFICATO DI PASSAGGIO DAL 1° AL 2° CORSO

L'Allieva infermiera . . . .
. . . .
. . . . *avendo frequentato il 1° corso della Scuola infermiere volontarie del* (1) . . . .
ed avendo compiuto il prescritto servizio pratico e superati gli esami ottenendo . . . .
è ammessa a frequentare il 2° corso.

. . . ., lì . . . .

L'ISPETTRICE

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA

(1) Comitato o Sottocomitato di . . . .

ALLEGATO N. 9.
Reg. int. vol. C. R. I.

CROCE ROSSA ITALIANA

Numero di matricola . . . . . . *Ruolo* (1) . . . . .

STATO DI SERVIZIO

di . . . . / . . . .

figlia di . . . . *e di* . . . .

nata il . . . . *a* . . . .

domiciliata a . . . . *Via* . . . .

ARRUOLAMENTO NELLA CROCE ROSSA

Iscrizione I *corso I. V. Comitato di* . . . . *data* . . . .

Esami » » » *Votazione* . . . . » . . . .

Iscrizione II *corso I. V. Comitato di* . . . . » . . . .

Esami » » » *Votazione* . . . . » . . . .

Diploma . . . .

Specializzazione in . . . .

Nomine . . . .

. . . .

Trasferimenti . . . .

. . . .

(1) Attivo o di Riserva.

NOTE PERSONALI:

Stato civile . . . .

. . . .

. . . .

Razza . . . . *Religione* . . . .

Data d'iscrizione al P. N. F. . . . .

Titolo di studio . . . .

Lingue estere conosciute . . . .

. . . .

Professione . . . . *È impiegata?* . . . .

dove? . . . .

quale carica ha ricoperto o ricopre in altre organizzazioni:

G. I. L., F.F., O. N. M. I. ecc. . . . .

. . . .

È esperta nei lavori donneschi? . . . . *cucina?* . . . . *amministrazione?* . . . .

ha patente automobilistica? . . . . . .

Notizie varie . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

ALLEGATO N. 1).

CROCE ROSSA ITALIANA

NOTE CARATTERISTICHE

della I. V. (1) . . . .

(2) . . . .

(3) . . . .

DOTI MORALI:

Serietà . . . .

Educazione . . . .

Coltura . . . .

Carattere . . . .

DOTI PROFESSIONALI:

Stile . . . .

Capacità tecnica . . . .

Disciplina . . . .

Attività . . . .

Attitudine pedagogica . . . .

Attitudine direttiva . . . .

Correttezza nella divisa . . . .

DOTI FISICHE:

Robustezza . . . .

Resistenza . . . .

OSSERVAZIONI GENERALI:

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

QUALIFICA: (insufficiente, mediocre buona, ottima, di merito eccezionale) .

. . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(1) Cognome e nome.
(2) Grado.
(3) Unità ospedaliera presso la quale ha prestato servizio.

REGIO DECRETO 21 giugno 1942-XX, n. 919.

Concessione di esenzione dalle imposte sui fabbricati e dalle sovrimposte comunali e provinciali per 25 anni per le nuove costruzioni e ricostruzioni da eseguire nella zona fronteggiante la via San Nicola da Tolentino, la via XXIII Marzo e la via San Basilio in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Vista la legge 24 marzo 1932-X, n. 355, e successive modificazioni, relativa al piano regolatore di Roma;

Visto il R. decreto 30 agosto 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1934-XII, registro 5 Lavori pubblici, foglio 168, col quale è stato approvato il piano particolareggiato n. 39 della zona delimitata da via XX Settembre, via Quattro Fontane, piazza Barberini, via Vittorio Veneto, via Boncompagni, via Lucullo e via delle Finanze;

Visto il R. decreto 21 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1940-XIX, registro 23 Lavori pubblici, foglio 204, col quale è stata approvata la variante al piano stesso per la zona compresa fra la via XX Settembre, via Quattro Fontane, piazza Barberini, via Vittorio Veneto, via Boncompagni e via delle Finanze;

Vista la domanda n. 5289 con la quale il Governatore di Roma in base alla propria deliberazione n. 1260 dell'8 aprile 1942-XX ha chiesto, ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, e del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35, che sia concessa la esenzione temporanea dalle imposte e sovrimposte sui fabbricati per le nuove costruzioni e ricostruzioni da eseguire sulla zona fronteggiante la via San Nicola da Tolentino, la via XXIII Marzo, la via San Basilio e il vicolo San Nicola da Tolentino, distinta in catasto al rione II Trevi con i nn. 59 parte, 727 parte, 601/2, 601/3 e 1256, ed inclusa nel suindicato piano particolareggiato n. 39 e successiva variante;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per la zona di piano regolatore specificata nella deliberazione governatoriale riportata nelle premesse del presente decreto, è concessa la esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale per il periodo di anni 25, ai privati ed agli enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, che nel termine di anni cinque decorrenti dalla data del presente decreto, inizino la costruzione di case per abitazioni civili, uffici, negozi, ovvero la demolizione e la ricostruzione di edifici, per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dai piani suddetti, semprechè le opere abbiano termine nel periodo di anni tre dall'inizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Venezia, addì 21 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 920.

Misura del contributo dovuto per l'anno 1942 all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sezione speciale zolfare siciliane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e il regolamento approvato con R. decreto 25 gennaio 1937, n. 200, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il R. decreto 27 marzo 1933, n. 299, recante norme per la riscossione del contributo di assicurazione dovuto al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo ai sensi delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, e del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Veduto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 264, convertito nella legge 29 giugno 1933, n. 860, concernente l'unificazione degli istituti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1933, con il quale le funzioni disimpegnate dagli organi del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia sono passate all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Veduto il verbale della riunione del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro tenutasi il 5 marzo 1942 con il quale furono approvate le previsioni per l'anno 1942 e fissata in L. 15 la misura del contributo indiretto per detto anno;

Veduto l'art. 28 dello statuto del Sindacato approvato con R. decreto 27 marzo 1930, n. 560;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La misura del contributo dovuto per l'esercizio 1942 all'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sezione speciale zolfare

siciliane, è fissata in L. 15 per tonnellata di zolfo esportato o consumato nella Sicilia ai termini delle leggi 11 luglio 1904, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527, nonchè del R. decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590.

Art. 2.

Gli uffici di dogana della Sicilia provvederanno alla riscossione del detto contributo con le modalità stabilite dal R. decreto 27 marzo 1933, n. 299.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 44. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 921.
Modificazioni allo statuto del Regio politecnico di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio politecnico di Milano, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, numero 1028;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, numero 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio politecnico di Milano, approvato con il Regio decreto soprandicato, è così modificato:

Gli articoli 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 21. — Sono istituiti presso la Facoltà di ingegneria i seguenti corsi di perfezionamento:

I. — Corso di perfezionamento in ingegneria stradale (Fondazione cav. Angelo Puricelli), coi seguenti insegnamenti:

1. Complementi sulla costruzione della sede stradale.
2. Gestione tecnico-amministrativa della viabilità.
3. Rapporti fra veicoli e strada.
4. Complementi di scienza delle costruzioni Ponti.
5. Complementi di materiali da costruzione e di geologia applicata all'ingegneria.
6. Complementi di topografia.
7. Diritto stradale.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

II. — Corso di perfezionamento in costruzioni in cemento armato (Fondazione Fratelli Pesenti), coi seguenti insegnamenti:

1. Complementi di scienza delle costruzioni.
2. Ponti.
3. Costruzioni industriali e cupole.
4. Costruzioni civili.
5. Cementi e calcestruzzi e opere idrauliche.
6. Organizzazione dei cantieri.
7. Pavimentazioni in calcestruzzo.
8. Chimica dei leganti idraulici.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed architettura.

III. — Corso di perfezionamento in industria del gas e del coke coi seguenti insegnamenti:

1. Chimica della fabbricazione del gas.
2. Tecnologia chimica del calore e dei combustibili.
3. Analisi dei combustibili e controllo della combustione.
4. Tecnologia della fabbricazione del gas, forni, macchinario, impianti.
5. Gestione amministrativa delle aziende da gas.
6. Conferenze su particolari problemi delle industrie del gas.
7. Esercitazioni di laboratorio.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in chimica industriale.

IV. — Corso di perfezionamento in elettrotecnica coi seguenti insegnamenti:

1. Misure elettriche.
2. Complementi di elettrotecnica.
3. Macchine elettriche.
4. Impianti elettrici.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

V. — Corso di perfezionamento in radiotecnica (Fondazione della Fabbrica Italiana Magneti Marelli), coi seguenti insegnamenti:

1. Fondamenti scientifici di radiotecnica.
2. Radiotecnica.

Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria, in fisica ed in matematica e fisica.

VI. — Corso di perfezionamento in termotecnica (istituito dalla Fondazione Politecnica Italiana), coi seguenti insegnamenti:

1. Complementi di termodinamica.
2. Tecnologia chimica del calore e dei combustibili.
3. Analisi dei combustibili e controllo della combustione.
4. Impianti termici per energia.
5. Caldaie a vapore.

6. Motori veloci a combustione interna.
7. Riscaldamento, ventilazione, refrigerazione.
8. Impianti termici per industrie.
9. Esercitazioni nei laboratori di chimica e di meccanica industriale.
Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

VII. — Corso di perfezionamento in ingegneria idraulica applicata all'agricoltura (Fondazione Gianfranco ed Eugenio Tosi), coi seguenti insegnamenti:
1. Complementi di idraulica.
2. Idrologia naturale e tecnica.
3. Idrologia vegetale ed agraria.
Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

VIII. — Corso di perfezionamento in elettrochimica e chimica fisica (Fondazione della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde), coi seguenti insegnamenti:
1. Elettrochimica.
2. Chimica fisica.
3. Esercitazioni di laboratorio.
Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria industriale, in chimica, ed in chimica industriale.

IX. — Corso di perfezionamento in siderurgia (Fondazione ing. Giorgio Enrico Falck), coi seguenti insegnamenti:
1. Metallurgia e metallografia.
2. Chimica fisica.
3. Fabbricazione della ghisa e dell'acciaio.
4. Lavorazione dell'acciaio a caldo e a freddo.
5. Prove fisiche e tecnologiche dei metalli ferrosi.
6. Tecnica metallografica e applicazione dei raggi X allo studio dei metalli.
7. Analisi chimiche siderurgiche.
8. Fonderia della ghisa e dell'acciaio.
9. Fonderia dei metalli non ferrosi.
10. Costruzioni in acciaio.
Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria industriale, in chimica ed in chimica industriale.

X. — Corso di perfezionamento in industrie tessili, coi seguenti insegnamenti:
1. Fondamenti di tecnologia meccanica della filatura e tessitura.
2. Fondamenti di chimica tessile.
3. Tecnologie tessili speciali.
4. Organizzazione della produzione e determinazione dei costi.
5. Meccanica tessile.
6. Analisi tessile.
7. Esercitazioni di laboratorio.
Altri insegnamenti monografici eventuali.

Al Corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria industriale ed in chimica industriale.

Art. 22. — Ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi, previa deliberazione del Senato accademico su proposta della Facoltà di ingegneria, anche coloro i quali presentino lauree diverse da quelle stabilite nell'articolo precedente.

Sono pure ammessi, sempre a giudizio delle Autorità accademiche predette, coloro i quali presentino titoli esteri convalidati ai sensi delle leggi universitarie ».

Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

« Art. 29. — Presso la Facoltà di ingegneria è istituito un Corso di perfezionamento per gli allievi ingegneri e geologici del Corpo Reale delle Miniere, coi seguenti insegnamenti:
1. Mineralogia.
2. Geologia applicata.
3. Arte mineraria.
4. Metallurgia e metallografia.
5. Tecnologia chimica del calore e dei combustibili.
Altri eventuali insegnamenti monografici.

La tassa di esame è di L. 100.

A coloro che hanno frequentato gli insegnamenti e superato gli esami è rilasciato un certificato di frequenza ed esami ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 25. — MANCINI

REGIO DECRETO 11 luglio 1942-XX, n. 922.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Palermo, approvato con il R. decreto 14 ottobre 1926-IV, n. 2412, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927-V, n. 2240, 31 ottobre 1929-VIII, n. 2477, 30 ottobre 1930, n. 1844, 1° ottobre 1931-IX, n. 1379, 20 settembre 1932-X, n. 1806, 26 ottobre 1933-XI, n. 1991, 6 dicembre 1934-XIII, n. 2430, 1° ottobre 1936-XIV, n. 2449, 23 giugno 1939-XVII, n. 1167, 27 aprile 1942-XX, n. 485;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745, 1° luglio 1940-XVIII, n. 992, 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526, 10 ottobre 1941-XIX, n. 1173, e 24 ottobre 1941-XIX, n. 1375;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX, n. 1247;

Veduta la legge 24 marzo 1942-XX, n. 354;

Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Palermo, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 53. — È sostituito dal seguente: « Gli esami di profitto sono sostenuti per singole materie.

L'esame del corso biennale di chimica farmaceutica viene dato anno per anno e cioè alla fine del primo corso e alla fine del secondo corso ».

Art. 56. — È sostituito dal seguente: « Per i laureati e per gli studenti iscritti in altra Facoltà, la Facoltà si riserva di esaminare caso per caso le domande onde concedere un'eventuale abbreviazione di carriera ».

Dopo l'art. 69 sono aggiunte le norme relative alla Facoltà di agraria.

« SEZIONE VIII. ..... *Facoltà di agraria.*

Art. 70.

La facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 71.

La durata del corso degli studi è di quattro anni, divisi in due bienni.

È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica, il diploma di abilitazione per i provenienti dagli Istituti tecnici agrari, integrato dall'esame di cultura generale, prescritto dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria.

Primo biennio.

Gli insegnamenti del primo biennio, tutti fondamentali, sono i seguenti:
1) botanica generale;
2) botanica sistematica;
3) zoologia generale;
4) entomologia agraria;
5) anatomia e fisiologia degli animali domestici;
6) zoognostica;
7) minieralogia e geologia;
8) chimica generale e inorganica con applicazioni di analitica;
9) chimica organica;
10) matematica;
11) fisica;
12) principi di economia generale corporativa e di statistica.

Art. 72.

Per ottenere l'ammissione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali elencati nel precedente articolo.

Art. 73.

Secondo biennio.

Gli insegnamenti del secondo biennio sono i seguenti:
Fondamentali:
1) patologia vegetale;
2) chimica agraria (biennale);
3) agronomia generale e coltivazioni arbacee (biennale);
4) coltivazioni arboree;
5) zootecnica generale;
6) zootecnica speciale;
7) economia e politica agraria (biennale);
8) estimo rurale e contabilità;
9) microbiologia agraria e tecnica;
10) topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno;
11) meccanica agraria, con applicazioni di disegno;
12) idraulica agraria, con applicazioni di disegno;
13) industrie agrarie, enologia, caseificio, oleificio.
Complementari:
1) viticoltura (semestrale);
2) olivicoltura (semestrale);
3) bachicoltura e apicoltura (semestrale);
4) diritto agrario;
5) tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica);
6) agricoltura tropicale e sub tropicale;
7) tecnica commerciale dei prodotti agricoli.

Art. 74.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del secondo anno ed in tre almeno da lui scelti fra i complementari se a corso annuale, in quattro almeno se due di essi sono a corso semestrale.

Art. 75.

Tutti gli insegnamenti impartiti nella Facoltà comprendono esercizi pratici e possono essere integrati da visite ad opifici, fabbriche industriali e da esercitazioni in campagna.

Art. 76.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche per le discipline sperimentali e per le materie che sono accompagnate da applicazioni di disegno.

Il voto è complessivo.

Il profitto per il disegno può rilevarsi dalle prove grafiche eseguite dallo studente durante l'anno.

Art. 77.

Agli effetti dell'iscrizione sono da considerarsi materie propedeutiche:
a) la botanica generale rispetto alla patologia vegetale;
b) la chimica generale rispetto alla chimica organica.

Art. 78.

L'esame di laurea consiste:
a) nella discussione di una dissertazione scritta sopra un tema scelto dal candidato su di un argomento agrario o avente stretta attinenza con le discipline impartite nella Facoltà;
b) nella discussione di almeno due fra tre argomenti scelti dal candidato su tre insegnamenti diversi da quello di dissertazione scritta.

Prima di iniziare la tesi lo studente deve notificare alla Facoltà l'argomento che intende trattare. La Facoltà deciderà sull'accoglimento o meno.

La dissertazione deve essere accettata dalla Commissione esaminatrice.

Art. 79.

La dissertazione scritta e gli argomenti delle tesine debbono essere depositati in segreteria non più tardi di un mese prima dell'inizio della seduta di esami di laurea.

Art. 80.

I laureati presso altre Facoltà, i quali siano forniti di uno dei titoli di studio medi prescritti per l'iscrizione alla laurea in scienze agrarie possono per decreto del rettore, udito il Consiglio della facoltà, che terrà presenti le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 10 del R. decreto 4 giugno 1938-XVI, n. 1269, essere ammessi in base agli studi compiuti, ad un anno di corso successivo al primo ».

In conseguenza dell'aggiunzione dei predetti articoli è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, foglio 40. — MANCINI

REGIO DECRETO 24 luglio 1942-XX, n. 923.
Modificazioni allo statuto del Regio politecnico di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto del Regio politecnico di Torino approvato con R. decreto 5 maggio 1939-XVII, n. 1164, e modificato con R. decreto 5 ottobre 1939-XVII, numero 1718;

Veduto il Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933 anno XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, numero 1071;

Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882 e 30 settembre 1938-XVI, n. 1652;

Veduto l'art. 2 della legge 12 novembre 1941-XX numero 1247;

Vedute le proposte relative allo statuto del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto del Regio politecnico di Torino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 2. — E' sostituito dal seguente:

« La Facoltà di ingegneria comprende:

a) il biennio di studi propedeutici risultante di quattro quadrimestri, nel quale si svolgono gli insegnamenti fondamentali prescritti per il passaggio agli studi di applicazione.

Detto biennio è comune a tutti gli allievi ingegneri;

b) il triennio per gli studi di ingegneria, costituito di sei quadrimestri e suddiviso in tre sezioni, rispettivamente dedicate alle lauree nella ingegneria civile, industriale e mineraria;

c) la Scuola di ingegneria aeronautica, costituita di un anno di studi specializzati col carattere di Scuola diretta a fini speciali, indirizzata alla laurea in ingegneria aeronautica.

Essa è suddivisa in due sezioni, rispettivamente, per « costruzione di aeromobili » e per « costruzione di motori ».

Gli articoli da 34 a 39 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 34. — La Scuola di ingegneria aeronautica ha la durata di un anno.

Gli insegnamenti sono i seguenti:

	Quadrimestre
a) comuni alle due sezioni:	
Aerodinamica I parte	1
Aeronautica generale I parte	1
Motori per aeromobili	2
Tecnologie aeronautiche (metallurgie speciali)	1
Costruzioni aeronautiche I parte	1
Attrezzature e strumenti di bordo	1
b) per la sezione costruzione di aeromobili:	
Aerodinamica II parte	2
Aeronautica generale II parte	1
Costruzioni aeronautiche II parte	2
Tecnologie aeronautiche (lavorazione degli aeromobili)	1
Aerologia	1
Collaudo e manovra degli aeromobili	1
Balistica del tiro e del lancio per aerei	1
c) per la sezione costruzione di motori:	
Costruzione e progetto di motori	2
Tecnologie aeronautiche (lavorazione dei motori)	2
Complementi di dinamica e di termodinamica	1
Impianti di prove sui motori	1
Meccanica delle eliche e del loro accoppiamento al motore	1

Art. 35. — Nella Scuola potranno inoltre essere impartiti i seguenti gruppi di conferenze e di insegnamenti monografici:

Armamento ed impiego militare degli aeromobili.
Esercizio delle aviolinee.
Dir.tto aeronautico.
Radiotecnica.

Art. 36. — Alla Scuola di ingegneria aeronautica possono essere ammessi:

1. I laureati in una Facoltà di ingegneria del Regno.

2. Gli Ufficiali del genio aeronautico, secondo quanto è disposto dall'art. 146 del Testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

3. Gli stranieri, provvisti di titoli conseguiti presso Scuole estere, ritenuti sufficienti dal Consiglio di Facoltà.

Art. 37. — Sono obbligatorie per gli inscritti le prove di profitto delle singole materie di insegnamento, elencate nell'art. 34, rispettivamente per ciascuna sezione, alla quale l'allievo appartiene. Alcune di tali prove potranno essere riunite in esame unico, se relative ad insegnamenti affini. Inoltre gli inscritti dovranno superare, o aver superato nel precedente curriculo di studi, due dei quattro insegnamenti monografici di cui all'art. 35.

Per ciascuna Sezione, è prescritto un esame scritto di gruppo.

Art. 38. — Al termine del corso, l'allievo già precedentemente laureato in una Facoltà di ingegneria del Regno, che abbia superato tutti gli esami prescritti nell'articolo precedente, ed abbia curato lo svolgimento completo di un progetto di aeromobile per la Sezione costruzione di aeromobili o dell'apparato motore per la Sezione costruzione di motori, nei quali progetti consisterà la tesi di laurea, può essere ammesso all'esame generale per il conseguimento della laurea in ingegneria aeronautica, che si svolge secondo il disposto dell'art. 28. La distinzione fra le due Sezioni sul diploma di laurea sarà limitata ad un sottotitolo. Agli allievi non precedentemente laureati in una Facoltà di ingegneria del Regno considerati nel comma 2° e nel comma 3° dell'art. 36 sarà rilasciato al termine un certificato degli esami superati.

Art. 39. — « Gli iscritti devono pagare la tassa d'immatricolazione, la tassa d'iscrizione e la sopratassa speciale annua d'iscrizione; le sopratasse per esami di profitto e di laurea; il contributo speciale per opere sportive e assistenziali, nonchè la tassa di laurea, così come precisati da disposizioni di legge per gli studenti iscritti a corsi della Facoltà di ingegneria ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 luglio 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 agosto 1942-XX
Atti del Governo, registro 448, *foglio* 22. — MANCINI

REGIO DECRETO 27 giugno 1942-XX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Masseria del Francese » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 28 febbraio 1942-XX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Masseria del Francese » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Baiocco Giuseppe fu Francesco, riportato nel vigente catasto rustico del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Baiocco Giuseppe fu Francesco, al foglio di mappa 9, particelle 4, 5, 6, 9, 10, 19, 29, 31, 11 e 17; foglio di mappa 11, particella 1; foglio di mappa 16, particella 10-*a* (per la superficie di Ha. 6.55.80) e particella 5; il tutto per la superficie complessiva di Ha. 128.16.10 e con l'imponibile di L. 25.873,35.

Il fondo è costituito da quattro accorpamenti.

Il primo, contraddistinto in catasto con le particelle 4, 5, 6, 9, 10, 19, 31, 11 e 17 del foglio di mappa 9, confina con la strada di bonifica « Pietro Pagliuca », con la proprietà di Liccardo-Tessitore Emilia, ecc., Fiorillo avv. Raffaele fu Vincenzo, Parrocchia di S. Castrese in Castelvolturno, Graziano Francesco ecc., Noviello Bernardo fu Raffaele, ecc., Sementini Pasquale ed altri fu Bernardo, Graziano fu Giuseppe ed altri di Giovanni, Pavoncelli Nicola fu Giuseppe e Pavoncelli Gaetano fu Giuseppe, ecc., Pavoncelli Nicola fu Giuseppe, Traettino Rachele fu Rocco, ecc.

Il secondo, contraddistinto in catasto con la particella 10 del foglio di mappa 16, confina con la strada comunale « Fiumicello Primo », con la proprietà Ronza, Antonio, Vincenzo ed altri di Nicola, con l'argine del fiume Volturno.

Il terzo, contraddistinto in catasto con la particella 5 del foglio di mappa 16, confina con la strada comunale « Piantanaro Vecchio » e « Fiumicello Primo », con le proprietà di Mascolino Ulderigo fu Francesco ed altri, Ronza Antonio, Vincenzo, ecc. di Nicola, Della Valle Chiara-Maria fu Antonio.

Il quarto, contraddistinto in catasto con la particella 1 del foglio di mappa 11, confina con la strada comunale « Piantanaro Vecchio », con le proprietà di Liccardo-Tessitore Emilia ed altri, Cepparulo Giuseppe fu Matteo, Pirolo Ettore ed altri fu Luigi Cepparulo Luigi fu Matteo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 12 aprile 1942-XX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Masseria del Francese » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 400.000 (quattrocentomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1942-XX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1942-XX
Registro n. 17 Finanze, foglio n. 99.

(3263)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 agosto 1942-XX.

Nomina del fascista D'Agostino Alberto a consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII, sulla composizione del Consiglio della Corporazione della previdenza e del credito;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Arturo Osio è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione predetta in rappresentanza dei datori di lavoro per gli Istituti di credito di diritto pubblico e ordinario;

Vista la designazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione per la nomina del fascista Alberto D'Agostino a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro per gli Istituti di credito di diritto pubblico e ordinario in sostituzione del fascista Arturo Osio;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Alberto D'Agostino è nominato consigliere aggregato della Corporazione della previdenza e del credito, quale rappresentante dei datori di lavoro per gli Istituti di credito di diritto pubblico e ordinario, in sostituzione del fascista Arturo Osio che pertanto cessa della carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3299)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 13 agosto 1942-XX.

Nomina del fascista Borra Carlo a consigliere aggregato della Corporazione della siderurgia e della metallurgia.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Vista la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 10, sulla riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 14 febbraio 1939-XVII sulla composizione del Consiglio della Corporazione della siderurgia e della metallurgia;

Visto il proprio decreto 1° marzo 1939-XVII con il quale il fascista Cascinelli Mario è stato nominato consigliere aggregato della Corporazione della siderurgia e della metallurgia in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio;

Vista la designazione della Confederazione dei commercianti per la nomina del fascista Borra Carlo a consigliere aggregato della suddetta Corporazione, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio in sostituzione del fascista Cascinelli Mario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il fascista Borra Carlo è nominato consigliere aggregato della Corporazione della siderurgia e della metallurgia, quale rappresentante dei datori di lavoro del commercio, in sostituzione del fascista Cascinelli Mario che pertanto cessa dalla carica di consigliere aggregato della Corporazione predetta.

Roma, addì 13 agosto 1942-XX

MUSSOLINI

(3300)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Miniere e cave di Predil, con sede a Roma.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Miniere e cave di Predil, con sede in Roma, via Ludovisi 16, poste sotto sequestro con decreto in data 16 luglio 1940-XVIII;

Decretano:

Entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima Miniere e cave di Predil dovranno presentarle, sotto la loro re-

sponsabilità, al visto del Cons. naz. Dino Gardini (nella sua qualità di presidente della Società sequestrataria A.M.M.I.) presso la sede della Società in Roma, via Ludovisi 16.

Nell'espletamento del suddetto incarico il Cons. nazionale Dino Gardini dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939, salve le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » di Milano e « Il Messaggero » di Roma.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al presidente dell'A.M.M.I. Cons. naz. Dino Gardini.

Roma, addì 31 luglio 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3286)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1942-XX.

Sottoposizione al visto del sequestratario delle azioni della Società anonima Vernici italiane Standard, con sede a Milano.

I MINISTRI PER LE FINANZE
E PER LE CORPORAZIONI

Visti gli articoli 12 e 13 del R. decreto-legge 4 febbraio 1942-XX, n. 11;

Riconosciuta l'opportunità di far sottoporre al visto le azioni della Società anonima Vernici italiane Standard, con sede in Milano, via Lodovico De Bremo 79, poste sotto sequestro con decreto 16 luglio 1940;

Decretano:

Entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i possessori delle azioni della Società anonima Vernici italiane Standard dovranno presentarle, sotto la loro responsabilità, al visto del sequestratario sig. avvocato Luigi Terzaghi presso la sede della Società in Milano, via Lodovico De Bremo, n. 79.

Nell'espletamento del suddetto incarico il sequestratario dovrà osservare le disposizioni contenute negli articoli 12 e 13 avanti citati, tenendo presente che il visto dovrà, altresì, essere negato alle azioni che risultassero avere appartenuto a persone di nazionalità nemica posteriormente al 31 agosto 1939-XVII salvo le eccezioni di cui al quarto comma dell'art. 13.

Il presente decreto, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà pubblicato nei quotidiani « Il Sole » ed « Il Popolo d'Italia » di Milano.

L'esecuzione del presente decreto è affidata al sequestratario della Società anonima Vernici italiane Standard sig. avv. Luigi Terzaghi.

Roma, addì 31 luglio 1942-XX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

(3287)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Prezzi alla produzione della selvaggina morta (cacciagione) di produzione nazionale

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha fissato come segue i prezzi alla produzione della selvaggina morta (cacciagione) di produzione nazionale.

1. — Selvaggina stanziale nobile:

Fagiano	L. 40 al kg.
Lepre	» 25 »
Coniglio selvatico	» 15 »
Gallo cedrone	» 90 a capo
Gallo forcello	» 35 »
Francolino	» 20 »
Coturnice	» 20 »
Pernice e starna	» 18 »

Condizioni di vendita: animali con penne e testa, senza visceri per i volatili e animali con pelle e testa, senza visceri (con cuore e fegato) per la lepre e il coniglio selvatico. Per i volatili non starnati e per la lepre e il coniglio selvatico non sventrati dovrà essere praticata una riduzione di prezzo rispettivamente, del 10 e del 20 %.

2. — Selvaggina stanziale di grosso taglio:

Cinghiale	L. 20 al kg.
Capriolo	» 20 »
Camoscio	» 15 »
Cervo	» 13 »
Daino	» 15 »

Condizioni di vendita: animali con pelle e testa, senza visceri (senza cuore e fegato).

3. — Selvaggina migratoria:

Beccaccia	L. 18 a capo
Colombaccio	» 12 »
Colombella	» 7 »
Croccolone	» 8 »
Beccaccino	» 6 »
Frullino	» 4 »
Quaglia	» 6 »
Ciurlo maggiore	» 7 »
Tortora	» 5 »
Pavoncella e Pivieri	» 5 »
Tordo e merlo	» 4 »
Allodola	» 2 »
Storno	» 1,50 »
Uccellame vario	» 0,75 »

Condizioni di vendita: animali integri.

4. — Selvaggina di valle:

Oca selvatica	L. 40 a capo
Germano	» 25 »
Alzavola	» 6 »
Marzaiola	» 6 »
Canapiglia	» 11 »
Codone	» 11 »
Fischione	» 11 »
Moriglione	» 11 »
Mestolone	» 8 »
Moretta	» 7 »
Moretta tabaccata	» 4 »
Folaga	» 4 »

Condizioni di vendita: animali integri.

Alla selvaggina non compresa nel presente elenco sarà assegnato il prezzo corrispondente alla specie considerata nel l'elenco stesso cui può essere assimilata per caratteristiche e pregio.

I suddetti prezzi — che si intendono al produttore (cacciatore) — entrano in vigore il 23 agosto 1942-XX.

Il Ministro: PARESCHI

(3347)

Prezzi alla produzione dei limoni tardivi delle costiere amalfitana e sorrentina

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi alla produzione dei limoni tardivi delle costiere amalfitana e sorrentina:

1ª qualità: lire 200 al quintale;
2ª qualità: lire 180 al quintale.

Per le condizioni di vendita, la definizione delle qualità e le maggiorazioni commerciali valgono le disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'11 dicembre 1941-XX ad eccezione della quota relativa alla lavorazione del prodotto, al trasporto dal magazzino di lavorazione allo scalo ferroviario e al caricamento sul vagone per la merce nuda in ceste, che è determinata in lire 45 al quintale.

Il Ministro: PARESCHI

(3348)

Prezzo alla produzione dei legumi secchi

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue i prezzi alla produzione dei legumi secchi:

fagioli comuni L. 425 al quintale;
fagioli pregiati L. 438 al quintale;
ceci di massa L. 380 al quintale;
cicerchie L. 350 al quintale;
piselli interi L. 450 al quintale;
lenticchie di massa L. 470 al quintale.

I prezzi sopra indicati si intendono per merce resa franco vagone partenza nella zona di produzione o franco magazzino di raccolta, a scelta del venditore.

Il Ministro: PARESCHI

(3349)

Maggiorazioni commerciali dei prezzi alla produzione delle patate del raccolto 1942

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue le maggiorazioni commerciali ai prezzi alla produzione delle patate del raccolto 1942 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1942-XX:

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione (per merce resa franco veicolo magazzino di lavorazione) per ottenere il prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce nuda, selezionata, a peso netto, resa franco vagone partenza):

1) spese per scarico, pesatura, carico, trasporto vagone partenza, cali e sfridi;
2) usura imballo;
3) selezionatura, carico su vagone e attrezzatura del vagone per carico alla rinfusa;
4) compenso per rischi di conservazione e assistenza tecnica, margine alle ditte fiduciarie e contributi agli enti (compreso il contributo di lire 0,15 al quintale a favore dell'Ufficio centrale approvvigionamenti prodotti ortofrutticoli e il contributo di lire 0,05 al quintale a favore dell'Ente economico della ortoflorofrutticoltura).

Il compenso complessivo per tutte le voci sopraindicate è fissato in lire 17,20 al quintale.

Per i mercati di consumo delle provincie di produzione (si intendono per provincie di produzione quelle che non importino da altre provincie o per le quali l'importazione abbia carattere contingente o, comunque, un peso trascurabile nel confronto del consumo complessivo; pertanto, è anzitutto provincia di produzione quella che ha disponibilità eccedenti al suo fabbisogno e, quindi, che esporta una parte, sia pure modestissima, della produzione) il compenso di cui sopra è ridotto a L. 12,20 il quintale; in questo caso le condizioni di vendita sono così modificate: merce resa al magazzino di selezione o conservazione.

Per i mesi di settembre e ottobre le maggiorazioni sopraindicate (L. 17,20 e L. 12,20) saranno aumentate di L. 2,50 per ogni mese, a titolo di magazzinaggio, calo peso e interessi sul capitale.

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista distributore della zona di produzione al grossista della zona di consumo per ottenere il prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante (per merce imballata in ceste o tele, selezionata, a peso netto, imballaggio a rendere, resa franco mercato zona di consumo o magazzino grossista):

1) trasporto dalla zona di produzione o dal magazzino di selezione o conservazione al mercato di consumo: da calcolare localmente;
2) scarico da vagone o veicolo arrivo, trasporto al mercato, pesatura, facchinaggio: da calcolare localmente;
3) cali di trasporto o di vendita: 3 %; nel caso di trasferimento del prodotto nell'ambito della stessa provincia i cali non potranno superare l'1,50 %; dette cifre devono considerarsi come massime;
4) usura cesterie o tele: L. 2,50 al quintale;
5) margine del grossista della zona di consumo: 4 %.

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante per ottenere il prezzo al consumo:

1) pesatura, facchinaggio, trasporto al negozio, eventuali diritti di mercato: da calcolare localmente;
2) calo peso e marci: 1 %;
3) margine del dettagliante:
a) per i comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 12 %;
b) per i comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti: 14 %;
c) per i comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti: 16 %.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione, attenendosi a quanto sopra è detto, determineranno i prezzi al consumo, tenendo presente che le maggiorazioni commerciali di cui sopra è cenno dovranno essere computati nella formazione dei prezzi *solamente se corrispondono ad altrettanti effettivi oneri*.

Il Ministro: PARESCHI

(3350)

Maggiorazioni commerciali dei prezzi alla produzione delle uve destinate al consumo diretto

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha determinato come segue le maggiorazioni commerciali ai prezzi alla produzione delle uve destinate al consumo diretto pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 agosto 1942-XX:

A) Maggiorazioni da apportare al prezzo alla produzione (per merce resa franco veicolo magazzino di lavorazione) per ottenere il prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo (per merce imballata, selezionata, a peso netto imballaggio gratuito, resa franco vagone partenza):

1) spese per scarico, pesatura, carico, trasporto vagone partenza, cali e sfridi;
2) imballaggio;
3) selezionatura, compenso al selezionatore, perdita per minor valore scarto;
4) margine del grossista distributore della zona di produzione

Il compenso complessivo per tutte le voci sopra indicate è fissato in lire 70 al quintale.

Per i mercati di consumo delle provincie di produzione (si intendono per provincie di produzione quelle che non importino da altre provincie o per le quali l'importazione abbia carattere contingente o, comunque, un peso trascurabile nel confronto del consumo complessivo; pertanto, è anzitutto provincia di produzione quella che ha disponibilità eccedenti il suo fabbisogno e, quindi, che esporta una parte, sia pure modestissima, della produzione) il compenso di cui sopra è ridotto a lire 30 al quintale.

B) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista distributore della zona di produzione a grossista della zona di consumo, per ottenere il prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante (per merce imballata, selezionata, a peso netto, imballaggio a rendere, resa franco mercato zona di consumo o magazzino grossista):

1) trasporto dalla zona di produzione al mercato di consumo: da calcolare localmente;
2) scarico da vagone o veicolo arrivo, trasporto al mercato, pesatura, facchinaggio: da calcolare localmente;

3) cali di trasporto e vendita: 3 %; nel caso di trasferimento del prodotto nell'ambito della stessa provincia i cali non potranno superare l'1 %; dette cifre devono considerarsi come massime;

4) margine del grossista della zona di consumo o del commissionario: 5 %;

5) recupero imballo (da sottrarre nel conteggio del prezzo): lire 15 al quintale.

Per il prodotto immesso sui mercati di consumo della stessa provincia di produzione l'imballo è da considerarsi in uso e, pertanto, non dovrà essere calcolato alcun recupero imballaggio.

C) Maggiorazioni da apportare al prezzo da grossista della zona di consumo a dettagliante, per ottenere il prezzo al consumo:

1) pesatura, facchinaggio, trasporto al negozio, eventuali diritti di mercato: da calcolare localmente;

2) calo peso e marci 2,50 %;

3) margine del dettagliante:

a) per i comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti: 16 %;

b) per i comuni con popolazione da 100.001 a 200.000 abitanti: 18 %;

c) per i comuni con popolazione da 200.001 a 500.000 abitanti: 19 %;

d) per i comuni con popolazione oltre i 500.000 abitanti: 20 %;

4) imposta sull'entrata in abbonamento: 3,20 %.

Al venditore al consumo è fatto obbligo — per le uve di varietà elette (primo gruppo) — di tenere esposto al pubblico unitamente al prezzo di vendita, anche il nome delle qualità di uva che dovrà essere uno dei nove previsti dalle disposizioni pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'8 agosto 1942-XX.

Le Sezioni provinciali dell'alimentazione attenendosi a quanto sopra è detto, determineranno i prezzi al consumo, tenendo presente che:

1) i prezzi alla produzione sono massimi: pertanto, le quotazioni dovranno essere riviste periodicamente in base alle mutevoli situazioni del mercato, senza intervallo di tempo;

2) le maggiorazioni commerciali di cui sopra è cenno dovranno essere computate nella formazione dei prezzi solamente se corrispondono ad altrettanti effettivi oneri.

Il Ministro: PARESCHI

(3351)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 25 agosto 1942-XX - N. 148

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	40,85	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8050	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6464	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	85,925
Id. 3,50 % (1902)	83,475
Id. 3 % lordo	66,625
Id. 5 % (1935)	95,50
Redimib. 3,50 % (1934)	85,15
Id. 5 % (1936)	97,65
Id. 4,75 % (1924)	495,525
Obblig. Venezie 3,50 %	96,75
Buoni novennali 4 % (15-2-43)	99,05
Id. 4 % (15-12-43)	98,55
Id. 5 % (1944)	99,025
Id. 5 % (1949)	97,70
Id. 5 % (15-2-50)	97,35
Id. 5 % (15-9-50)	97,325
Id. 5 % (15-4-51)	97,40

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 agosto 1942-XX - N. 149

Albania (I)	6,25	Islanda (I)	2,9247
Argentina (U)	4,05	Lettonia (C)	3,6751
Australia (I)	60,23	Lituania (C)	3,3003
Belgio (C)	3,0418	Messico (I)	3,933
Bolivia (I)	40,85	Nicaragua (I)	3,80
Brasile (I)	0,9962	Norvegia (C)	4,3215
Bulgaria (C) (1)	23,42	Nuova Zel. (I)	60,23
Id. (C) (2)	22,98	Olanda (C)	10,09
Canadà (I)	15,97	Perù (I)	2,945
Cile (I)	0,6650	Polonia (C)	380,23
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Portogallo (U)	0,7910
Columbia (I)	10,877	Id. (C)	0,767
Costarica (I)	3,306	Romania (C)	10,5263
Croazia (C)	38 —	Russia (I)	3,5870
Cuba (I)	19 —	Salvador (I)	7,60
Danimarca (C)	3,9698	Serbia (I)	38 —
Egitto (I)	75,28	Slovacchia (C)	65,40
Equador (I)	1,3870	Spagna (C) (1)	173,61
Estonia (C)	4,697	Id. (C) (2)	169,40
Finlandia (C)	38,91	S. U. Amer. (I)	19 —
Francia (I)	38 —	Svezia (U)	4,53
Germania (U) (C)	7,6045	Id. (C)	4,529
Giappone (U)	4,475	Svizzera (U)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Id. (C)	441 —
Grecia (C)	12,50	Tailandia (I)	4,475
Guatemala (I)	19 —	Turchia (C)	15,29
Haiti (I)	3,80	Ungheria (C) (1)	4,67976
Honduras (I)	9,31	Id. (C) (2)	4,56395
India (I)	5,6564	Unione S. Aff. (I)	75,28
Indocina (I)	4,4078	Uruguay (I)	9,13
Iran (I)	1,1103	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai debitori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani

Rendita 3,50 % (1906)	85,625
Id. 3,50 % (1902)	83,35
Id. 3 % lordo	66,675
Id. 5 % (1935)	95,10
Redimib. 3,50 % (1934)	84,70
Id. 5 % (1936)	97,50
Id. 4,75 % (1924)	495,425
Obblig. Venezie 3,50 %	96,70
Buoni novennali 4 % (15-3-43)	99,10
Id. 4 % (15-12-43)	98,55
Id. 5 % (1944)	99 —
Id. 5 % (1949)	97,625
Id. 5 % (15-2-50)	97,375
Id. 5 % (15-9-50)	97,225
Id. 5 % (15-4-51)	97,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico** Elenco n. 29.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni de' titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	21584	2408 —	Vaggi *Clelia Rosa* (*vulgo Clelia*) fu Marcello, moglie di Barabino Giacomo fu Emanuele, dom. a Genova, vincolato.	Vaggi *Rosa-Clelia* fu Marcello, moglie, ecc., come contro.
P. N. 5 %	16295	25 —	Capodaglio *Mafalda* di Ettore, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Este (Padova).	Capodaglio *Maria-Teresa Mafalda*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	289135	1400 —	Daniele *Angiolina* di Federico, nubile, dom. a Torino, vincolata per dote civile e militare della titolare	Daniele *Virginia Angela* di Federico, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	15076	133 —	Spadoni *Eugenio* fu Alfonso, minore, sotto la patria potestà della madre Spaggiari Alda di Giovanni, ved. Spadoni, dom. a Correggio (Reggio Emilia).	Spadoni *Eugenia* fu Alfonso, minore, ecc., come contro.
Id.	215640	350 —	Tuis Giov. Battista fu *Santo*, dom. a Chicago (U S A.).	Tuis Giov. Battista fu *Sante*, ecc., come contro.
Obb. Ven. 3,50 %	829	87,50	Marabotti Giovanna fu Paolo, moglie di Schiavina *Giuseppe*, dom. a Montaldo Bormida (Alessandria).	Marabotti Giovanna fu Paolo, moglie di Schiavina *Francesco Natale Giuseppe*, dom. a Montaldo Bormida (Alessandria).
Id.	830	133 —	Come sopra	Come sopra
Id.	831	168 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	832	91 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	833	147 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	834	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	835	238 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	836	168 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	837	98 —	Come sopra	Come sopra.
Id.	838	161 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	839	154 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	840	189 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	841	154 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	842	385 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	841	630 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1415	38,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1416	31,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1417	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1693	70 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Obb. Ven. 3,50 %	1694	59,50	Marabotti Giovanna fu Paolo, moglie di Schiavina *Giuseppe*, dom. a Montaldo Bormida (Alessandria).	Marabotti Giovanna fu Paolo, moglie di Schiavina *Francesco Natale Giuseppe*, dom. a Montaldo Bormida (Alessandria).
Id.	1695	21 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	1902	238 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2242	203 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2468	168 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2469	245 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2470	119 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	2471	91 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3016	444,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3448	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3693	367,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	3501	248,50	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 %	410017	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	442025	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	515486	584,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	516210	154 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	518042	476 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	153445	1540 —	Rosazza Gat Iginio fu *Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre *Mosca Vittoria* fu Giovanni, ved. Rosazza Gat., dom. a Biella (Vercelli).	Rosazza Gat. Iginio fu *Corradino Cesare*, minore sotto la patria potestà della madre *Mosca Riatel Vittoria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	153932	515 —	Rosazza Gat Iginio fu *Cesare*, ecc., come sopra, con usufrutto vitalizio a *Mosca Vittoria* fu Giovanni ved. Rosazza Gat.	Come sopra, con usufrutto vitalizio a *Mosca Riatel Vittoria*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	120068	339,50	Fabbreschi Matilde, Fiorige, *Fedelina*, Benvenuto e Ardelia fu Domenico, minori sotto la patria potestà della madre Dandolini Camilla, ved. di Fabbreschi Domenico, dom. a Scanzano (Grosseto).	Fabbreschi Matilde, Fiorige, *Fenissima*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	5134	500 —	*Tommasi* Gisella fu Bortolo, moglie di Barbieri Antonio, dom. a Ceraino, frazione del comune di Dolcè (Verona), con vincolo dotale	*Tomasoni* o *Tommasoni* Gisella fu Bortolo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 %	284973	70 —	Santuario della Beata Vergine del S.S. Rosario in Valle di Pompei (Napoli), con usufrutto a Carelli Rosa fu *Consalvo*, ved. Bindi.	Come contro. Con usufrutto a Carelli Rosa fu *Ambrogio Gonsalvo* ved. Bindi.
Id.	501034	1050 —	Congregazione di Carità di Giulianova, con usufrutto a Carelli *Rosina* fu *Consalvo*.	Come contro. Con usufrutto a Carelli *Rosa* fu *Ambrogio Gonsalvo* ved. Bindi.
Id.	501035	420 —	Bindi Maria fu Francesco, dom. in Napoli, con usufrutto come sopra.	Come contro. Con usufrutto come sopra.
Id.	501036	157 —	Ranalli Claudio fu Samuele, dom. in Mondovì, con usufrutto come sopra.	Come contro. Con usufrutto come sopra.
Id.	501040	210 —	Comune di Giulianova, con usufrutto a Carelli Rosina fu Consalvo, ved. Bindi.	Come contro. Con usufrutto come sopra.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 %	501041	210 —	Congregazione di carità di Capua, con usufrutto a Carelli *Rosina* fu *Consalvo*, ved Bindi.	Come contro. Con usufrutto a Carelli *Rosa* fu *Ambrogio Gonsalvo*, ved Bindi.
Id.	501042	210 —	Comune di Capua, con usufrutto come sopra	Come contro. Con usufrutto come sopra.
Id.	501043	105 —	Rossi Mario fu Ferdinando, dom. a Forlì, con usufrutto come sopra.	Come contro. Con usufrutto come sopra.
Id.	503692	157,50	Ranalli Claudio fu Samuele, dom. a Cuneo, con usufrutto a Carelli Rosina fu Consalvo ved. Bindi.	Come contro. Con usufrutto come sopra.
Id.	503693	157,50	Ranalli Claudio fu Samuele, ecc., come sopra.	Come contro. Con usufrutto come sopra.
Id.	503694	157,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 %	848597	350 —	Comune di Giulianova (Teramo), vincolato di usufrutto a favore di Carelli *Rosina* fu *Consalvo* ved Bindi.	Come contro. Con usufrutto a favore di Carelli *Rosa* fu *Ambrogio-Gonsalvo*, ved. Bindi.
Id.	848598	210 —	Città di Capua, vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	848599	140 —	Comune di Giulianova (Teramo), vincolata come sopra.	Come contro, vincolata come sopra.
Id.	61110	120 —	Istituto chirurgico ortopedico Sanatorio « Giornale d'Italia » in Ariccia (Roma), vincolato di usufrutto a favore di Carelli *Rosa* fu Consalvo, ved di Bindi Vincenzo, dom. in Giulianova.	Come contro. Con usufrutto come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 9 luglio 1942-XX

Il direttore generale: POTENZA

(2828)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Revoca del concorso per esami a tre posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine - grado 12°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici bandito con decreto Ministeriale in data 2 febbraio 1940-XVIII.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale in data 2 febbraio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 stesso mese, con il quale venne bandito un concorso per esami a tre posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine, grado 12°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, concorso autorizzato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 3 ottobre 1939-XVII, e sospeso prima dell'inizio delle prove scritte in ottemperanza a quanto disposto con circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1175/1.3.1. del 5 giugno 1940-XVIII;

Visto l'art. 7 del R. decreto 6 gennaio 1942-XX, n. 27, secondo cui i concorsi per esami o per titoli ed esami, già banditi per nomine nei ruoli dei personali delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, per effetto di autorizzazioni anteriori a quelle di cui al decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in data 11 ottobre 1941-XIX e per i quali non siano state ancora iniziate le prove scritte alla data del 16 febbraio 1942-XX, possono essere revocati e i relativi posti portati in aumento a quelli autorizzati per i corrispondenti concorsi coi citato decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, o con successivi provvedimenti, semprechè le modalità di espletamento ed i requisiti di ammissione siano uguali;

Decreta:

Il concorso per esami a tre posti di impiegato d'ordine (personale d'ordine, grado 12°) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, di cui alle premesse del presente decreto, è revocato ed i relativi posti verranno portati in aumento a quelli autorizzati per il primo corrispondente concorso che sarà bandito.

Le domande regolarmente presentate e documentate per il concorso revocato saranno ritenute valide per il corrispondente nuovo concorso di nomina nello stesso ruolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino della Direzione generale delle poste e dei telegrafi.

Roma, addì 8 luglio 1942-XX.

Il Ministro: HOST VENTURI

(3291)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.